



*Comitato Interministeriale  
per la Politica Agricola ed Alimentare*

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA  
DEL 2 MAGGIO 1985

I L C I P A A

VISTA la legge 14 agosto 1982 n. 610 concernente il riordinamento della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

VISTO in particolare l'art. 1, quarto comma, della legge stessa, in base al quale il CIPAA deve approvare, su proposta del Ministro dell'Agricoltura, entro il 30 aprile di ogni anno, la relazione annuale sulla attività svolta dall'AIMA, da trasmettere al Parlamento;

VISTA la nota n. 22654 del 27 aprile 1985 del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste che trasmette la relazione relativa all'anno 1984;

VISTO il parere favorevole sulla relazione che il Comitato Consultivo Nazionale dell'AIMA, di cui all'art. 5 della legge più volte citata, ha espresso in data 12 aprile 1985;

UDITA la relazione del Sottosegretario per l'Agricoltura e le Foreste;

D E L I B E R A

E' approvata, per l'inoltro al Parlamento, la relazione sull'attività svolta dall'AIMA nel 1984.

*Elcicy*

IL PRESIDENTE DELEGATO  
(On. Prof. Pier Luigi Romita)

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'AZIENDA  
NELL'ANNO 1984**

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'A.I.M.A.NELL'ANNO 1984

L'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (A.I.M.A.) istituita con la legge 13 maggio 1966, n.303 è stata riordinata nei compiti, nella struttura, nelle procedure con legge 14 agosto 1982, n.610.

In particolare la legge di riordinamento dell'Azienda ha recato profonde e significative innovazioni che le conferiscono un ruolo ed una caratterizzazione diversi, ancorchè conservi la funzione essenziale e preminente di organismo di intervento italiano per la attuazione dei regolamenti comunitari adottati nei settori produttivi per i quali viene riconosciuta e disciplinata in sede comunitaria una organizzazione comune di mercato.

E' anzitutto da rilevare che la nuova legge ha attribuito all'A.I.M.A. anche un ruolo di diverso livello configurandola come vero e proprio strumento di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi della politica agricola-alimentare nazionale determinati dal Comitato interministeriale (CIPAA) che funge da volano di impulsi e punto di riferimento per tutti i programmi di attività dell'Azienda.

In proposito giova menzionare che nel corso del 1984, il CIPAA, per la prima volta ha esercitato le funzioni previste dall'art. 1 della citata legge 610/82, approvando in particolare, nella seduta dell'11.10.1984, il programma degli interventi nazionali dell'Azienda per il 1985 formulato con una spesa di £ 317.500.000.000==

Ne consegue che la legge 610/82 ha comportato una sensibile

dilatazione dei compiti di intervento dell'A.I.M.A. in settori delicati, ma vitali per l'economia agricola nazionale tra i quali si evidenzia una maggiore articolazione degli interventi nella politica di aiuti alimentari ai paesi in via di sviluppo.

Nell'anno 1984, malgrado l'attività dell'A.I.M.A. sia stata fortemente indirizzata alla realizzazione della legge 610/82, non è stato possibile raggiungere integralmente la completa applicazione di essa per ritardi insorti al di fuori della struttura aziendale.

Peraltro, il nuovo Consiglio di Amministrazione, costituito con Decreto del Presidente della Repubblica del 2 marzo 1983, ha funzionato appieno assumendo le deliberazioni su tutte le questioni sottoposte dalla Direzione Generale e esercitando con pienezza di poteri la gestione aziendale.

Va segnalato, comunque, a proposito della sua composizione e della sua funzionalità che esso deve essere ancora integrato con i rappresentanti del personale (ai sensi dell'8° comma dell'art.4 della legge) e che tale adempimento non ha potuto essere soddisfatto per mancanza di ruoli organici dell'Azienda ai quali è riservata la facoltà di partecipare alle elezioni dei rappresentanti medesimi, con le modalità prescritte per le Amministrazioni dello Stato.

Tale adempimento potrà essere attuato successivamente all'esercizio del diritto di opzione da parte degli impiegati attualmente in servizio presso l'A.I.M.A., che dovrà avvenire entro due mesi dalla pubblicazione dello Statuto-Regolamento.

Il Comitato Consultivo Nazionale dell'A.I.M.A. composto da 24 membri - fra i quali un presidente e due vice presidenti - in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, del sindacalismo agricolo, del mondo cooperativo ed associazionistico, delle strutture industriali di trasformazione, della pesca e della

produzione tabacchicola, è stato nominato con D.M. 30 maggio 1983 e si è riunito per la prima volta il 19 settembre 1983.

Nelle 22 adunanze tenute dal suo insediamento alla fine del 1984, il Comitato ha svolto un proficuo ed utile lavoro di consulenza attraverso approfondimenti e valutazioni di temi di rilevante interesse per la vita operativa dell'Azienda, quali sono stati l'esame ed il parere sulle relazioni relative alla attività svolta dall'A.I.M.A. negli anni 1982 e 1983; sui requisiti di idoneità e le modalità per l'iscrizione all'Albo degli Assuntori; sullo schema dello Statuto regolamento dell'Azienda; sul programma degli interventi nazionali dell'A.I.M.A. per il 1985; inoltre sono stati sottoposti al suo parere una molteplicità di disciplinari di commercializzazione e di intervento relativi ai diversi attori merceologici e le numerosissime domande di iscrizione all'Albo degli assuntori per le quali è terminata la fase istruttoria.

Il Comitato ha, inoltre, esaminato con particolare approfondimento, dedicando loro apposite riunioni, i problemi relativi agli aiuti alimentari ai Paesi in via di sviluppo ed allo smaltimento delle scorte di alcool dell'A.I.M.A. ed ha elaborato diverse raccomandazioni riguardanti principalmente problemi connessi ad interventi comunitari di competenza dell'Azienda.

L'apporto del Comitato, che si è manifestato costantemente con una penetrante e generale partecipazione ai problemi posti alla sua valutazione, è stato, al di là dell'aspetto meramente formale dell'emanazione dei pareri e delle raccomandazioni, sicuramente molto proficuo per l'A.I.M.A. che si è potuta così avvalere di un valido e pertinente patrimonio di esperienze e di conoscenze utilissime per confrontare le proprie attività istituzionali con le real-

tà del mondo agricolo e, di conseguenza, per affinare le operazioni di intervento sintonizzandole sempre di più con la concreta natura delle problematiche del sistema agro-alimentare.

Durante l'anno 1984 la Commissione paritetica, istituita in base all'art. 17 della legge 610/82, dopo aver completato i compiti attribuitele dall'art. 15, ha effettuato 22 sedute, nel corso delle quali ha ultimato i lavori per la definizione dei profili professionali e dei criteri e delle modalità da seguire per la fase di inquadramento del personale.

Nello stesso anno 1984 sono stati ultimati i lavori per la redazione dello Statuto-Regolamento, di cui all'art. 3 della legge 610, che esaurito il complesso iter procedurale è stato approvato con DPR 14.2.85, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 26.2.1985.

Ciò ha consentito anche al Collegio dei Revisori dei Conti, costituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23.3.1983, di iniziare a svolgere le proprie funzioni.

Per quanto concerne l'Albo degli assuntori nel corso del 1984 è stata data attuazione al disposto legislativo contenuto nell'art. 8 della legge 14.8.82, n. 610 relativa al riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel Mercato Agricolo. Secondo quanto stabilito dalla norma legislativa si è provveduto infatti alla istituzione dell'albo degli assuntori, vale a dire degli operatori ai quali l'A.I.M.A. affida il compimento dell'attuazione delle varie operazioni demandate all'A.I.M.A. stessa dalla regolamentazione comunitaria e nazionale.

Il decreto ministeriale 12 aprile 1984 pubblicato nel supplemento ordinario n. 21 alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 114 del 26 aprile 1984 ha quindi istituito l'albo assuntori suddiviso nelle 8 categorie merceologiche sottoelencate:



- |                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 1) Cereali       | 5) Burro        |
| 2) Carni         | 6) Alcol vinico |
| 3) Olii vegetali | 7) Tabacco      |
| 4) Prod. Caseari | 8) Mangimi      |

Successivamente con decreto ministeriale del 31.10.1984 è stata istituita una nona categoria concernente il settore zucchero e ciò in relazione all'esigenza di assicurare le operazioni di intervento anche in tale settore. Dal momento dell'istituzione dell'albo è divenuto operante anche l'altra norma legislativa che impone l'affidamento dell'incarico di assuntore esclusivamente agli operatori iscritti all'albo assuntori e ciò ha comportato sul piano operativo la sollecita istruttoria di tutte le domande di iscrizione ai settori merceologici per i quali era incombente l'affidamento ad operatori dell'incarico di assuntore in relazione all'inizio della campagna di commercializzazione dei corrispondenti prodotti.

Prima di esporre i dati sulle domande di iscrizione esaminate, occorre ricordare la procedura stabilita dalla legge 610 e dal decreto ministeriale di istituzione dell'albo per l'istruttoria di ogni singola domanda. La documentazione allegata ad ogni richiesta viene esaminata dall'Ufficio dell'Albo e l'istruttoria stessa è completata, ove necessario, con accertamenti in loco e relazioni degli uffici competenti per settore dell'A.I.M.A. stessa. Le risultanze di tali istruttorie sono quindi sottoposte al parere obbligatorio del Comitato Consultivo Nazionale e quindi alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'A.I.M.A.. Successivamente i nominativi degli operatori iscritti all'Albo nonché le relative capacità operative e gli impianti messi a disposizione vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Italiana.

L'Istituzione dell'Albo ha trovato una pronta ed interessata

risposta degli operatori dei vari settori merceologici che hanno proposto numerose istanze d'iscrizione e in ciò confortati dal fatto che la complessa istruttoria rappresenta una se lezione, ma nello stesso tempo una qualificazione per coloro che vengono iscritti.

Occorre a tal proposito rammentare che la prescritta istruttoria riguarda l'accertamento dei requisiti di idoneità soggettiva dei richiedenti attraverso la presentazione di documenti amministrativi, contabili e finanziari concernenti l'attività aziendali degli ultimi cinque anni, nonché dei requisiti di idoneità tecnica degli impianti messi a disposizione per la iscrizione stessa.

Le numerose richieste di iscrizione hanno determinato la necessità di creare un apposito ufficio che però a causa delle preesistenti carenze di personale dell'A.I.M.A., non ha potuto fruire di una adeguata assegnazione di unità lavorative, per cui l'insieme di tutte le varie e complesse procedure istruttorie è stato svolto dal primo dirigente dell'ufficio e da un funzionario tecnico capo di altri uffici.

Alla data del 31.12.1984 sono state presentate all'A.I.M.A. n. 265 domande di iscrizione e di queste n. 147 sono state ritenute iscrivibili all'albo, n. 42 sono state respinte con adeguata moti vazione e le restanti sono in fase di istruttoria o interlocutoria.

Nel prospetto che segue sono riportati distinti per categorie merceologiche i dati relativi agli operatori iscritti e respinti.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CATEGORIA	ISCRITTI	RESPINTI
CEREALI	49	10
CARNI	1	1
OLII VEGETALI	11	5
LATTIERO CASEARI	1	-
BURRO	3	-
ALCOL VINICO	- 66	21
TABACCO	5	1
MANGIMI	7	4
ZUCCHERO	4	-
	<hr/> 147	<hr/> 42

Come si rileva le categorie ove è presente il maggior numero di iscritti sono quelle dei cereali e dell'alcol vinico e ciò è da mettere in relazione alla particolare consistenza che assumono le operazioni di intervento in tali settori. Per la categoria carni si rileva l'iscrizione di un unico operatore che nella fattispecie è l'Associazione Italiana Allevatori e ciò per la specifica condizione posta dalla legge ai soggetti che richiedono l'iscrizione in tale categoria. E' infatti stabilito che possono ottenere l'iscrizione all'albo, categoria carni, solo le associazioni di produttori nonchè cooperative e loro consorzi ad ampia base associativa ed in grado di assicurare le operazioni di intervento su vaste aree del territorio nazionale ed in maniera organica ed omogenea.

L'esame di tutte le domande sopra descritte è avvenuto nel

corso di sei sedute del Comitato Consultivo Nazionale ed altrettante del Consiglio di Amministrazione dell'A.I.M.A..

La completa e funzionale entrata in vigore dell'Albo Assuntori è confermata dal fatto che già nel primo periodo attuativo che si riferisce a poco più di un semestre, si è proceduto già alle modifiche delle capacità ricettive di sei ditte iscritte nonchè alla cancellazione di una di esse.

Nelle pagine che seguono, si riferisce sull'attività svolta dall'Azienda, nei singoli comparti, in cui ha operato, sia in relazione alla regolamentazione comunitaria, sia per effetto di particolari legislazioni nazionali.

Si ritiene doveroso segnalare che il ritardo nell'attuazione della legge 610/82, non avendo consentito l'espletamento dei concorsi per dotare gli uffici del personale adeguato, ha accresciuto le difficoltà operative.

Ciò malgrado l'attività dell'Azienda nel 1984 in quanto istituzione essenzialmente erogatrice di aiuti, premi, compensazioni finanziarie e svolgente attività di intervento per la difesa delle produzioni agricole si compendia su livelli superiori a quelli raggiunti nell'anno precedente.

Infatti le somme erogate a carico della Sezione Garanzia del FEOGA ha raggiunto l'importo complessivo di lire 4.577.539.119.176; quelle a carico dei fondi nazionali ammontano a lire 1.456.358.341.793; per gli aiuti comunitari agro-alimentari ai paesi in via di sviluppo hanno raggiunto la cifra di lire 9.161.553.025=

A ciò aggiungasi che nel corso dell'anno sono state effettuate spese per £ 27 miliardi a carico del Bilancio di funzionamento dell'Azienda, pari soltanto allo 0,45% delle somme erogate.

## SETTORE DEI CEREALI

Questo settore, variamente interessato dalle norme nazionali e comunitarie, si distingue in tre diversi filoni: attività connessa alla commercializzazione di prodotti cerealicoli, attività di erogazione di aiuti e attività concernente le forniture di prodotti ai paesi in via di sviluppo.

### ORGANIZZAZIONE DI MERCATO

L'organizzazione comune del mercato dei cereali, creata nel 1962, è stata una delle prime ad essere istituita ed è stata ripetutamente ritoccata e completata con modifiche regolamentari emanate in occasione delle varie campagne di commercializzazione.

Per meglio comprendere l'attività che l'A.I.M.A. svolge nella sua qualità di organismo di intervento, si premettono talune precisazioni in ordine agli elementi principali recati dalla politica comunitaria di mercato nel settore dei cereali.

L'elemento fondamentale del regime dei prezzi è il prezzo di intervento unico applicato al frumento tenero, al frumento duro, all'orzo, al granoturco e all'avena.

Gli organismi d'intervento sono tenuti, per tutta la durata della campagna di commercializzazione, ad acquistare, a questo prezzo d'intervento, i cereali offerti sempre che corrispondano ai criteri qualitativi minimi.

Il secondo elemento del regime dei prezzi è costituito dal prezzo di riferimento applicato al frumento tenero che presenta i requisiti della panificabilità ed è fissato ad un livello su-

periore al prezzo di intervento del grano tenero per uso foraggero.

In questa maniera si vuole evitare che il frumento foraggero che ha rese più elevate rispetto al frumento da panificazione, ottenga lo stesso prezzo di quest'ultimo.

Il prezzo di riferimento per il frumento tenero panificabile non costituisce però una garanzia assoluta e permanente come è, invece, il prezzo di intervento relativo agli altri cereali. Gli organismi degli Stati membri, l'A.I.M.A. fra questi, sono tenuti, infatti, ad acquistare, al prezzo di intervento, i cereali che vengono loro offerti e che rispondono ai criteri qualitativi minimi. Qualora tale misura non sia sufficiente ad evitare un rallentamento dell'offerta e quindi il conseguente crollo dei prezzi, possono essere adottate ulteriori misure consistenti in premi alle stoccaggio private ma che non hanno avuto al momento concreta applicazione nel nostro Paese.

Per quanto riguarda, invece, il frumento tenero panificabile è da ritenere che il normale raggiungimento del prezzo di riferimento possa essere fatto senza particolari interventi, solo con misure facoltative e temporanee come i premi al magazzinaggio e gli acquisti limitati ai primi tre mesi della campagna di commercializzazione. Tali misure possono essere decise sia per il frumento della qualità panificabile minima che per quello della qualità panificabile media, ma, comunque, nel rispetto del principio confermato quasi sempre dai fatti, che il frumento che ha i migliori requisiti di panificabilità non ha bisogno di alcun sostegno.

Per la campagna 1983/84 sono stati autorizzati, per i primi tre mesi, acquisti di prodotto della qualità minima, come per la campagna 1984/85 ed anche per l'Italia, gli acquisti stessi hanno riguardato il prodotto della qualità minima.

L'ultimo intervento previsto dalla regolamentazione comunitaria è costituito dalla corresponsione di un indennizzo forfetario per le quantità di cereali che risultano giacenti al termine della campagna di commercializzazione. Tale provvedimento ha lo scopo di garantire un costante rifornimento delle Imprese trasformatrici e nel contempo evitare che i cereali, ancora necessari negli ultimi due mesi della campagna precedente e sino all'inizio della nuova campagna, vengano offerti all'intervento dai detenuti, nel mese di maggio, vale a dire al termine del periodo dei riperti.

A tal proposito occorre ricordare che per il prezzo di intervento e il prezzo di riferimento vengono fissati maggioramenti mensili. Esse hanno lo scopo di impedire la pressione che si esercita sul mercato nei primi mesi successivi al raccolto e di regolarizzare maggiormente, gli approvvigionamenti per la maggiore parte della campagna.

Per completare la panoramica sui vari elementi dell'organizzazione comune del mercato dei cereali bisogna accennare ad altri due importanti elementi. Uno di essi è il prezzo indicativo, cioè quello ritenute adeguate per la zona più deficitaria della comunità e individuata in Duisburg in Germania. Tale prezzo viene fissato in modo da rendere possibile un armonico smaltimento della produzione cerealicola comunitaria e contribuisce così a procurare al produttore un reddito appropriato.

Ultimo elemento del regime dei prezzi è quello chiamato di entrata applicabile in sede di importazione, alla frontiera esterna della comunità. Esso viene fissato in modo che i cereali provenienti dai Paesi terzi non possono essere offerti sul mercato interno della comunità ad un prezzo inferiore al prezzo indicativo. In realtà esso costituisce lo strumento della preferenza comunitaria in quanto, all'atto dello smaltimento, dà la precedenza ai ce

reali comunitari.

Per la campagna di commercializzazione 1984/85 che è in corso al termine dell'anno 1984 cui si riferisce la presente relazione i valori numerici dei singoli elementi sono riportati nell'allegata tabella unitamente al loro sviluppo mensile per effetto delle corrispondenti maggiorazioni mensili.



IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MAGGIORAZIONI MENSILI E SVILUPPO PREZZI INTERVENTO E RIFERIMENTO PER MESE  
IN FUNZIONE DELLE MAGGIORAZIONI MENSILI FISSATE PER LA CAMPAGNA 1984/85

M E S E	MAGGIORAZIONI MENSILI		PREZZI DI RIFERIMENTO		PREZZI DI INTERVENTO	
	Tenero, Orzo Segala, Mais Sorgo	Grano Duro	Grano Tenero Panif. MEDIO	Grano Tenero Panif. MINIMO	Tenero non Panificabile Orzo/Segale/Mais/Sorgo	Grano duro NORMALE b)
Prezzo qualità BASE 1 magg. ne Mensile	= (0,257)	PREZZI IN ECU PER QLE (1 ECU = £. 1.432) = (0,283)	(21,314) = =	(19,552) = =	(18,273) = =	(31,208) = =
PREZZI MENSILI DELLA QUALITA' BASE IN LIRE PER QUINTALE						
LUGLIO 1984	=	=	=	=	=	44.689,856
AGOSTO "	=	405,256	30.521,648	27.998,464	26.166,936	45.095,112
SETTEMBRE 1984	368,024	810,512	30.889,672	28.366,488	26.534,960	45.500,368
OTTOBRE "	736,048	1.215,768	31.257,696	28.734,512	26.902,984	45.905,624
NOVEMBRE "	1.104,072	1.621,024	31.625,720	29.102,536	27.271,008	46.310,880
DICEMBRE "	1.472,096	2.026,280	31.993,744	29.470,560	27.639,032	46.716,136
GENNAIO 1985	1.840,120	2.431,536	32.361,768	29.838,584	28.007,056	47.121,392
FEBBRAIO "	2.208,144	2.836,792	32.729,792	30.206,608	28.375,080	47.526,648
MARZO "	2.576,168	3.242,048	33.097,816	30.574,632	28.743,104	47.931,904
APRILE "	2.944,192	3.647,304	33.465,840	30.942,656	29.111,128	48.337,160
MAGGIO "	3.312,216	(a)	33.833,864	31.310,680	29.479,152	(a)
GIUGNO "	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)
LUGLIO "	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)

(a) Negli ultimi due mesi della campagna, si applicano i prezzi di intervento o riferimento del primo mese della campagna successiva, senza alcuna maggiorazione mensile (Reg. 1451/82)

(b) Riduzioni su prezzo base : GRIFONI = £. 692,515; TIMILIE = £. 3.462,432; DURIAL = £. 6.924 865

INTERVENTI

Nel corso del 1984 i rapporti A.I.M.A. - Assuntori hanno trovato la loro più completa razionalizzazione nel quadro delle norme connesse alla attuazione dell'albo degli assuntori previsto dalla legge, 610/82 relativa al riordino dell'A.I.M.A.. Così come previsto dalla citata legge e dal D.M. 14 aprile 1984 istitutivo dell'albo degli assuntori si è provveduto ad affidare l'incarico di assumere solo agli operatori scelti tra quelli iscritti all'Albo medesimo. La scelta è avvenuta con il criterio di assicurare la completa attuazione delle operazioni di intervento in tutto il territorio nazionale e avuto riguardo alla molteplicità degli operatori iscritti. Ne è risultato, pertanto, che i centri di intervento regionali sono proporzionati alle effettive esigenze di conferimento e gli stessi sono messi a disposizione prioritariamente da cooperative ed associazioni e parallelamente da altri operatori in forma societaria.

Per quanto riguarda gli aspetti normativi del rapporto di assuntoria si è fatto riferimento alle condizioni generali riportate nel D.M. 14 aprile 1984 e per quanto riguarda i compensi è stato fissato un tetto massimo relativo alle singole operazioni tecniche e nel corso delle licitazioni si è ridotto mediamente del 3,3%. I compensi massimi fissati dal Consiglio di Amministrazione dell'A.I.M.A. per le varie operazioni sono stati i seguenti:

- |                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| - compense operazioni entrata grano       | L. 3.850/Tonn.      |
| - compense operazioni uscita grano        | L. 4.950/Tonn.      |
| - compenso operazioni conservazione grano | L. 1.950/Tonn./mese |

Gli operatori con i quali l'A.I.M.A. ha stipulato i contratti di assuntoria, sono, poi, quelli sottoelencati con le relative capacità ricettive messe a disposizione, le circoscrizioni regionali di operatività, così come risultano iscritti nell'albo assuntori:

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1) FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI Soc. Coop. a r.l. - ROMA -	ITALIA	TONN. 1.800.000
2) ITALSEMOLE S.p.A. - S.G.VESUVIANO (NA) -	EMILIA MARCHE CAMPANIA PUGLIA	TONN. 56.000
3) CASILLO SILOS S.r.l. -S.G.VESUVIANO (NA) -	EMILIA PUGLIA	TONN. 30.000
4) CASILLO GRANI S.n.c. - S.G. VESUVIANO (NA)	PUGLIA	TONN. 30.000
5) FERRUZZI S.p.A. - RAVENNA -	LIGURIA MARCHE	TONN. 80.000
6) MONFER S.p.A. - CUNEO -	PIEMONTE	TONN. 35.000
7) PODELLA CALABRO MANGIMI - ROCCA DI NETO (CZ) -	CALABRIA	TONN. 17.000
8) SILOS DI GENOVA S.p.A. - GENOVA -	LIGURIA LOMBARDIA VENETO EMILIA	TONN. 105.000
9) VIGLIENZONE ADRIATICA S.p.A. - GENOVA -	EMILIA	TONN. 16.000
10) SEM MOLINI SARDI S.p.A. - CAGLIARI -	SARDEGNA	TONN. 8.000
11) CEREALTOSCANA S.p.A. - FUCECCHIO (FI)	TOSCANA	TONN. 10.000
12) MM.GG. CASTELLAMMARE DI STABIA S.p.A. - CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)	CAMPANIA	TONN. 7.000
13) SILOS GRANARI DEL CANDIANO S.p.A. - RAVENNA -	EMILIA	TONN. 30.000
14) MANTOVANI OTELLO & C. S.p.A. - VERONA -	VENETO	TONN. 60.000

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

15) SOC. COOP.AGR. A R.L. GARRASIA - GELA ( CL )	SICILIA	TONN.	12.000
16) SILOS GRANARI DELLA SICILIA S.p.A. - RAVENNA -	SICILIA	TONN.	62.000
17) SILOS GRANARI DEL MEZZOGIORNO S.p.A. - RAVENNA -	SICILIA	TONN.	30.000
18) INDUSTRIE SEM. MANG. CASILLO S.r.l. - FOGGIA -	PUGLIA	TONN.	40.000
19) PAGNAN S.p.A. - PADOVA -	VENETO	TONN.	90.000
20) SILOS LIVORNESI S.p.A. - NAPOLI -	TOSCANA	TONN.	20.000
21) ITALIANA OLII E RISI S.p.A. - RAVENNA -	EMILIA	TONN.	30.000
22) SILI E MAGAZZINI DI CIVITAVECCHIA SpA. - RAVENNA -	LAZIO	TONN.	15.000
23) F.LLI AMBROSIO S.p.A. - NAPOLI -	CAMPANIA	TONN.	42.000
24) ITALSILOS S.p.A. - NAPOLI -	PUGLIA	TONN.	170.000
25) ARCURI ANTONIO MANSUETO - ROCCA DI NETO (CZ) -	CALABRIA	TONN.	7.000
26) CO.M.A.C.ER. S.r.l. -BAGNACAVALLLO (RA) -	EMILIA	TONN.	4.000
27) SOC.COOP.AGR. ANTICA SCHERA S.r.l. - CORLEONE (PA)	SICILIA	TONN.	9.000
28) NUOVA DAUNIA S.p.A. -CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) -	CAMPANIA	TONN.	13.000
29) F.LLI SALVATORE E FRANCESCO ESPOSITO Snc - CROTONE (CZ) -	CALABRIA	TONN.	5.000

Occorre precisare che tutti i suddetti enti, fatta eccezione per quelli indicati ai nn. 10-14-19-29 svolgevano già l'incarico di assuntore nella campagna di commercializzazione 1983/84 e pertanto può parlarsi di riconferma dell'incarico stesso a seguito di regolarizzazione della loro posizione nei confronti dell'iscrizione dell'albo assunteri. L'affidamento dell'incarico di assuntore ai nuovi operatori si è reso necessario per colmare determinate carenze ricettive zonali e per venire incontro a particolari e pressanti esigenze di conferimento come ad esempio è il caso della Sardegna.

Sul piano economico il rapporto A.I.M.A.-Assunteri, ha subito, nel 1984 una sostanziale innovazione per effetto della corrispondente norma comunitaria relativa al pagamento del grano conferito. La Commissione delle Comunità europee ha infatti stabilito che il grano conferito debba essere pagato ai conferenti nel periodo compreso dal 120° al 140° giorno dalla presa in carico del predetto stesso da parte del centro d'intervento. La nuova norma ha determinato una riduzione reale del prezzo di intervento di circa il 6% tenuto conto dei tassi d'interesse corrente in relazione al termine di pagamento posticipato rispetto alla consegna del grano. Nei rapporti con gli assunteri la norma stessa in opposizione alla precedente che stabiliva il pagamento del grano subito dopo la sua presa in carico da parte dell'assuntore, non ha reso più necessarie e contrattualmente obbligatorie, l'anticipo da parte dell'assuntore stesso, delle somme necessarie al pagamento del predetto conferito. Come si ricorderà, tale meccanismo comportava la formazione di interessi sulle somme anticipate dall'assuntore e rimborsate dall'A.I.M.A. sulla base di situazioni contabili bimestrali.

A partire dalla campagna 1984/85 l'A.I.M.A. provvede a ver

sare all'assumere, su apposite conto bancarie vincolate, le somme occorrenti ai pagamenti del grano che viene man mano conferito. In questa maniera può verificarsi, all'opposto, che maturino interessi a favore dell'A.I.M.A. sulle somme versate ma che non possono essere utilizzate per pagare il grano ai conferenti se non a partire dal 120° giorno dalla presa in carico.

Questo aspetto di carattere economico che solleva l'assumere dalla necessità di dimostrare all'A.I.M.A. la disponibilità di capitali necessari a far fronte ai pagamenti commessi ai conferenti di grano, non ha tuttavia evitato di accertare ugualmente le capacità finanziarie dell'assumere unitamente a quelle di carattere tecnico relativamente alle strutture messe a disposizione.

Le operazioni di intervento nel corso della campagna di commercializzazione cereali 1984/85 hanno avuto una particolare rilevanza e hanno raggiunto valori di notevole entità e ciò in relazione all'andamento record dei raccolti di cereali verificatisi in Italia. I maggiori raccolti hanno ovviamente riguardato i cereali maggiori ed in special modo il grano duro che è stato stimato intorno a 4,5 milioni di tonnellate rispetto a 3 milioni circa degli anni precedenti. Per il grano tenero il raccolto è stato di circa 5,2 milioni di tonnellate e in media con quelle degli anni precedenti.

Il prezzo di mercato del grano duro ha raggiunto al termine della campagna 1983/84 e cioè nel mese di giugno un valore medio di £ 44.470/q.le e pertanto con un indice di rapporto di 120 rispetto al prezzo di intervento. Il raccolto record ha determinato quindi un vero e proprio tracollo di prezzo evidenziando all'inizio della campagna 1984/85 e cioè al mese di luglio, un prezzo medio di mercato di £ 40.360 e pertanto con un indice di rapporto di 90 rispetto al prezzo di intervento.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PREZZI PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE GRANO 1984/85

(a quintale e al netto di I.V.A.)

(Regg. CEE nn. 1019/84 e 1413/84)

<u>GRANO TENERO</u>	<u>E.C.U.(°)</u>	<u>Lit.</u>
- Prezzo indicativo (per il solo grano tenero panificabile)	25,908	37.100,256
- Prezzo di riferimento qualità panificabile media	21,314	30.521,648
- Prezzo di riferimento qualità panificabile minima	19,552	27.998,464
- Prezzo di intervento qualità non panificabile	18,273	26.166,936
- Prezzo di soglia	25,405	36.379,960
<u>GRANO DURO</u>		
- Prezzo indicativo	35,770	51.222,640
- Prezzo di intervento unico (1)	31,208	44.689,856
- Prezzo di soglia	35,267	50.502,344

(1) Riferite a prodotte della varietà "Cappelli" ed assimilati

Per le sottoindicate varietà si applicano le riduzioni di prezzo a fianco di ciascuna indicate (Regg. CEE nn. 279/78 e 652/79)

	<u>E.C.U.</u>	<u>Lit.</u>
- Grifoni	0,4836	692,515
- Timille, marzuelli e neri di Sicilia	2,4179	3.462,432
- Durtal, Rikita e Tomclair	4,8358	6.924,865

## ESITI DI GARE TENUTESI NEL 1984

GRANO DURO

GARA	QUANTITA' IN VENDITA TONN.	QUANTITA' RICHIESTA		QUANTITA' AGGIUDICATA		QUANTITA' RESIDUA
		N.OFF.	TONN.	N.OFF.	TONN.	
10.1.84	13.723,819	58	28.324,713	19	13.723,819	====
7.2.84	85.103,646	427	128.488,199	88	24.487,061	104.001,138
28.2.84	76.302,130	182	66.609,620	115	38.826,995	37.475,135
21.3.84	70.367,935	146	39.352,437	75	19.917,297	50.450,638
30.4.84	100.053,412	73	24.184,910	22	6.564,439	93.488,973



La descritta situazione di mercato ha determinato, per tanto, una notevole offerta di prodotto all'intervento e soprattutto nei mesi di agosto e settembre che ha raggiunto al termine dell'anno 1984 il complessivo valore di oltre Tonn. 350.000 circa. La notevole differenza tra prezzo di mercato e prezzo di intervento ha anche vanificato in parte la riduzione reale del prezzo dovuto al pagamento differite a 120 giorni dalla consegna.

Nell'esame complessivo delle operazioni di intervento riguardante il grano duro occorre far cenno anche alle vendite effettuate nel corso del 1984. Tali vendite hanno trovato collocazione solo nella prima parte dell'anno e per meglio dire nella seconda parte della campagna di commercializzazione 1983/84, cioè in un periodo in cui il mercato richiedeva un'offerta aggiuntiva per far fronte alla domanda particolarmente sostenuta.

Le vendite disposte dall'A.I.M.A. si sono poste come interventi integrativi e collaterale tese comunque a mantenere il livello dei prezzi sul loro normale "trend" così come voluto dalla regolamentazione comunitaria di mercato. In altri termini le vendite di grano duro sono state fatte, oltre che per evidenti scopi gestionali connessi ad una razionale retazione delle scorte, anche per evitare che la ridotta offerta contribuisce ad un eccessivo rialzo dei prezzi di mercato ma evitando nello stesso tempo una eccessiva offerta che potesse determinare una forte diminuzione dei prezzi e quindi dei redditi dei produttori.

Non si è determinata, quindi, alcuna alterazione di mercato, ma l'attività di vendita ha cercato di contribuire a far sì che il prezzo di mercato raggiungesse gradatamente il livello notevole fissato dai regolamenti comunitari dal prezzo indicativo.

Questo indirizzo è confermato anche dalla norma comunitaria, applicata dall'A.I.M.A., e che fissa il prezzo minimo di vendita del grano duro al livello più alto scelto tra il prezzo d'intervento e quello di mercato.

Nel prospetto a parte sono riportati gli elementi più significativi di ciascuna vendita che si è svolta con il sistema usuale della pubblica gara.

In definitiva i movimenti di grano duro della gestione comunitaria di intervento possono sintetizzarsi nel prospetto che segue per ciascuno dei mesi del 1984:

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## GRANO DUR O

MESE	INIZIO GIACENZE	ENTRATE +	USCITE -	CALI	FINE GIACENZE
GENNAIO	662.815,502	==	12.559,936	===	650.255,566
FEBBRAIO	650.255,566	===	6.985,821	===	643.269,745
MARZO	643.269,745	===	42.759,567	===	600.510,178
APRILE	600.510,178	14.260,550	46.752,010	===	568.018,718
MAGGIO	568.018,718	===	9.998,921	===	558.019,797
GIUGNO	558.019,797	3.335,359	1.097,969	453,885	559.803,302
LUGLIO	559.803,302	18.900,000	===	===	578.703,302
AGOSTO	578.703,302	147.669,238	6.250,000	===	720.122,540
SETTEMBRE	720.122,540	72.291,735	===	===	792.414,275
OTTOBRE	792.414,275	19.112,133	===	===	811.526,408
NOVEMBRE	811.526,408	40.441,010	===	===	851.967,418
DICEMBRE	851.967,418	48.239,046	===	===	900.206,464

L'aspetto finanziario della citata gestione riguarda la corresponsione agli assuntori del controvalore del prodotto conferito all'intervento, i ricavi dalle vendite e quindi i compensi spettanti agli assuntori stessi per la effettuazione delle varie operazioni tecniche di conservazione del grano.

Il rendiconto di gestione nei termini esposti alla Comunità europea che attraverso la sezione garanzia del FEOGA provvede al riconoscimento delle spese sostenute, evidenzia i seguenti elementi fondamentali:

-Spese acquisto tonn. 364.249,071 di grano duro	L. 169.956.305.776
-Ricavi vendite tonn. 126.404,224	L. 55.070.282.390
-Spese di entrata, uscita e <u>conservazione</u>	L. 15.330.969.682
-Spese di finanziamento	L. 17.129.881.778

La regolamentazione comunitaria di mercato pur riguardando tutte le spese cerealicole trova una sua concreta operatività per quanto riguarda l'Italia, solo per il frumento duro e quello tenero della qualità panificabile.

FRUMENTO TENERO -

Le vicende riguardanti quest'ultimo prodotto hanno rivestito una particolare importanza atteso l'elevato livello delle scorte esistenti negli altri paesi comunitari. Nel nostro Paese il mercato del grano tenero panificabile si attesta su livelli di prezzo al di sopra del prezzo di riferimento e quindi non abbisogna della garanzia fissata a tale livello dalla regolamentazione comunitaria di mercato. Peraltro, al fine di evitare un ulteriore incremento delle scorte esistenti, la comunità ha fissato anche per la campagna

1984/85 il ricorso all'intervento limitato ai primi tre mesi contingentato e al livello di Tonn. 3.000.000 ed in più riservato esclusivamente al frumento tenero della qualità panificabile minima.

Come è noto la produzione italiana di grano tenero panificabile comprende varietà con caratteristiche di panificabilità media e non minima e quindi che non trovano nessuna convenienza a far ricorso all'intervento, attesa la maggiore remunerazione che è possibile ritrovare nei prezzi di mercato.

Di maggiore rilevanza possono considerarsi le operazioni di vendita del frumento tenero panificabile che hanno riguardato in massima parte il residuo quantitativo di tonn. 450.000 trasferiti nel 1983 dall'Organismo di intervento francese e destinato all'alimentazione del bestiame. Tali vendite hanno occupato tutta la prima parte del 1984, con ritiri periodici e hanno consentito di esitare la quasi totalità del prodotto disponibile fatta eccezione per tonn. 21.680,590= giacente nei Silos della Sicilia.

Le vendite in argomento hanno concluso positivamente l'operazione trasferimento grano tenero e ciò in quanto si è potuto mettere a disposizione del settore mangimistico e degli allevatori un prodotto con alta resa ed a prezzi non elevati. L'operazione ha avuto risultati positivi anche per l'efficienza delle strutture ricettive messe a disposizione per il servizio reso dagli operatori titolari delle strutture stesse. Nel prospetto che segue sono riportati i dati salienti riguardanti le gare effettuate.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ESITI DI GARA TENUTESI NEL 1984

GRANO TENERO DESTINATO ALIMENTAZIONE BESTIAME

GARA	QUANTITA' IN VENDITA TONN.	QUANTITA' RICHIESTA		QUANTITA' AGGIUDICATA		QUANTITA' RESIDUA
		N. OFF	TONN.	N. OFF	TONN.	
18.1.84	70.000,000	792	238.869,000	189	24.487,061	104.001,138
23.2.84	11.630,000	46	12.850,000	38	10.330,000	1.300,000
24.2.84	102.021,362	248	70.220,600	90	50.201,110	51.820,252
15.3.84	1.300,000	7	1.200,000	4	700,000	600,000
16.3.84	52.012,567	52	16.484,630	41	11.952,817	40.059,750
12.4.84	600,000	2	400,000	2	400,000	200,000
13.4.84	40.059,750	24	6.900,000	20	5.538,782	34.520,968
9.5.84	200,000	==	===	==	===	200,000
10.5.84	34.520,968	11	2.500,000	10	2.500,000	32.020,968
4.9.84	32.420,968	15	3.300,000	14	3.100,000	29.320,968
18.9.84	29.320,968	9	2.210,000	8	2.210,000	27.110,968
3.10.84	27.320,968	5	1.000,000	5	930,378	26.390,590
17.10.84	26.180,590	5	1.000,000	5	1.000,000	25.180,590
30.10.84	25.180,590	16	3.700,000	15	3.500,000	21.880,590

Per quanto riguarda la gestione del grano tenero panificabile non si rileva una particolare attività dell'A.I.M.A. nel corso del 1984, che ha riguardato esclusivamente la vendita di taluni quantitativi per motivi più gestionali che economici e di mercato.

La vetustà di talune partite ha reso, infatti, necessario porre in vendita le stesse al fine di evitare difficoltà per la loro conservazione.

Nel prospetto che segue sono riportati gli elementi principali di tali vendite, effettuate come sempre con il sistema della pubblica gara.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ESITI DI GARE TENUTESI NEL 1984

GRANO TENERO

GARA	QUANTITA' IN VENDITA TONN.	QUANTITA' RICHIESTA		QUANTITA' AGGIUDICATA		QUANTITA' RESIDUA
		N.OFF.	TONN.	N.OFF.	TONN.	
8.3.84	28.290,791	62	25.216,473	12	3.468,324	24.822,457
29.3.84	24.822,457	45	12.155,025	21	5.458,069	19.364,388
17.4.84	19.364,388	7	1.619,670	5	796,000	18.568,388
4.5.84	18.568,388	5	1.200,000	=	===	18.568,388



## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ai fini della esposizione finanziaria dei dati di gestione, occorre premettere che gli stessi vengono effettuati congiuntamente per il grane tenero panificabile e per quello destinato ad uso zootecnico. Nel prospetto che segue sono riportati i movimenti relativi a ciascun mese del 1984.

MESE	INIZIO GIACENZE	ENTRATE	USCITE	FINE GIACENZE
GENNAIO	311.759,163	1.622,860	74.965,255	238.416,768
FEBBRAIO	238.416,768	===	55.730,890	182.685,878
MARZO	182.685,878	===	62.262,774	120.423,104
APRILE	120.423,104	===	19.858,589	100.564,515
MAGGIO	100.564,515	===	12.903,153	87.661,362
GIUGNO	87.661,362	===	2.794,610	84.866,752
LUGLIO	84.866,752	===	17,870	84.848,882
AGOSTO	84.848,882	===	379,655	84.469,227
SETTEMBRE	84.469,227	===	2.102,680	82.366,547
OTTOBRE	82.366,547	===	3.296,380	79.070,167
NOVEMBRE	79.070,167	===	3.098,318	75.971,849
DICEMBRE	75.971,849	===	1.765,910	74.205,939

Le risultanze di gestione così come esposte nei confronti della Sezione garanzia del FEOGA possono così sintetizzarsi:

- spese di acquisto	L. 491.872.637
- ricavi vendite	L. 69.750.632.674
- spese di entrata, uscita e conservazione	L. 3.188.747.925
- spese di finanziamento	L. 2.274.581.975

INDENNITA' COMPENSATIVA -

Anche per la campagna 1983/84 si sono determinate le condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria per la corresponsione dell'indennità di compensazione per i quantitativi di grano tenero panificabile, mais e segale giacenti nelle scorte di fine campagna. Si tratta, in altri termini, di una speciale indennità concessa agli operatori per i quantitativi di cereali giacenti alla data del 31 luglio e cioè al termine della campagna stessa.

Lo scopo di tale aiuto è quello di evitare il conferimento all'intervento di tali quantitativi e ciò per il vantaggio che ne potrebbe derivare per effetto dei nuovi prezzi d'intervento e per il correlativo abbattimento di tutte le maggiorazioni mensili della precedente campagna. L'ammontare dell'indennità è risultata essere pari a L. 4.807,46/Tonn. e quindi pari a poco meno di un decimo del prezzo del prodotto.

Per il pagamento dell'aiuto l'A.I.M.A. si avvale degli assessorati regionali all'agricoltura che provvedono all'istruttoria delle singole istanze e della relativa documentazione. L'istruttoria stessa deve essere conclusa entro il 15 settembre, che rappresenta il limite entro il quale i richiedenti sono impegnati a conservare il prodotto e la relativa documentazione giustificativa dei movimenti a disposizione degli organi di controllo. Trascorso tale termine, infatti, il prodotto è liberamente utilizzabile e l'ammissione all'aiuto è fatta esclusivamente sulla documentazione presentata dal richiedente.

L'A.I.M.A. provvede, quindi, al pagamento dell'indennità sulla base di elenchi di pratiche liquidabili trasmessi dagli assessorati e mediante emissione di assegni da parte di un Istituto di credito incaricato di tale servizio.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nella tabella che segue sono riportati i dati relativi alle richieste pervenute e all'ammontare dell'aiuto pagato.

INDENNITA' DI COMPENSAZIONE CEREALI 1983/84

REGIONE	N. PRATICHE	IMPORTO	QUANTITA' TONN.
TOSCANA	10	103.449.270	21.518,490
MARCHE	4	19.534.295	4.063,330
F.V.GIULIA	4	19.212.535	3.996,400
MOLISE	7	6.454.010	1.342,500
ABRUZZO	5	30.275.595	6.297,630
EMILIA R.	9	84.505.760	17.578,050
FUGLIA	6	65.512.350	13.627,229
VENETO	9	50.577.925	10.520,719
PIEMONTE	16	100.389.875	20.882,103
LOMBARDIA	6	42.402.790	8.820,207
UMBRIA	4	16.698.650	3.473,488
LAZIO	2	26.955.425	5.607,000
BASILICATA	1	5.480.505	1.140,000
SICILIA	2	9.381.755	1.951,500
SARDEGNA	2	23.025.210	4.789,475
CAMPANIA	4	16.126.140	3.354,400
	<u>91</u>	<u>619.982.090</u>	<u>128.962,521</u>

INTEGRAZIONE PREZZO GRANO DURO  
REGOLAMENTAZIONE CEE

L'integrazione di prezzo al grano duro istituita dalla CEE ha lo scopo di coprire la differenza fra il prezzo minimo garantito e il prezzo d'intervento valido per la zona più eccedentaria: il primo è un prezzo che la Comunità intende realizzare sul mercato interno fissato e reso noto dal Consiglio a tutti gli operatori economici prima che inizi la campagna agricola e serve a fornire agli imprenditori un orientamento di larga approssimazione su quello che potrà essere il prezzo di mercato del prodotto durante la campagna di commercializzazione nell'ambito della comunità; il secondo - prezzo d'intervento - è un prezzo al quale lo Stato membro si impegna ad acquistare gli eventuali surplus di produzione rimasti invenduti alla fine della campagna agricola.

L'integrazione di prezzo è stata istituita con la campagna agricola 1966/67 in base al Regolamento CEE 120/67 del 13/6/67 che all'art.10 stabiliva l'erogazione di una integrazione commisurata ad un importo pari alla differenza tra il prezzo minimo garantito e il prezzo d'intervento del prodotto a favore dei produttori di grano duro, singoli e associati, calcolata sulle quantità previste per la cessione all'organismo di intervento dai regolamenti comunitari e riconosciuta ammissibile a seguito degli esiti istruttori degli uffici ed enti incaricati del servizio.

La procedura di erogazione dell'integrazione di prezzo era basata, inizialmente e fino alla campagna agricola 1975/76, sulla presentazione della denuncia di semina nel corso dell'annata agricola e della domanda di integrazione a raccolto effettuato, sulla determinazione della resa da parte di commissioni provinciali per zone omogenee e sulla determinazione delle commissioni stesse dopo gli opportuni controlli, delle quantità ammissibili a integrazione.

Il sistema era orientato sul decentramento agli Uffici periferici dello Stato (Ispettorati provinciali dell'Alimentazione e dell'Agricoltura) e agli enti di sviluppo agricolo operanti in sede regionale sia per la definizione delle pratiche sia per la liquidazione e il pagamento agli aventi diritto.

Poichè tali complesse procedure comportavano notevoli ritardi nei pagamenti, con il D.P.R. 4/7/73 n. 532 il sistema dei pagamenti venne centralizzato, per cui dalla campagna agraria 1971/72 si è nettamente distinta la fase istruttoria e di liquidazione, rimasta di competenza agli organi periferici, da quella del pagamento disposta dall'A.I.M.A. sulla base di appositi elenchi di produttori inviati dagli uffici ed enti che l'AIMA stessa trasmette ad un istituto di credito pubblico all'uepo incaricato con apposita convenzione il quale emette assegni circolari nominativi e spedisce direttamente ai beneficiari.

Ulteriori modifiche e innovazioni alla disciplina di erogazione dell'aiuto al grano duro sono state appertate con il Regolamento CEE n. 1143/76 del 17.5.76 che ha sostituito il precedente numero 120/67 e successivamente con regolamento n.2835/77 del 19.12.77.

I punti essenziali di tali modifiche che hanno trovato applicazione nella corresponsione dell'aiuto al grano duro relative alla campagna 1975/76 sono:

- l'aiuto è corrisposto non più sulla quantità prodotta bensì sulla estensione della superficie effettivamente seminata a grano duro sulla quale è stato effettuato il raccolto;
- presentazione di un'unica dichiarazione in sostituzione della denuncia di semina e della domanda di aiuto;
- abolizione delle commissioni provinciali;

- istituzione del sistema dei controlli in aziende a sondaggio;
- obbligo del versamento all'aiuto agli aventi diritto entro il 30 aprile della relativa campagna di commercializzazione e cioè entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello del raccolto.

Con tali semplificazioni i pagamenti vengono effettuati con notevole snellezza ed entro i termini regolamentari ad eccezione di una minima percentuale relativa a pratiche non definite per irregolarità, per contestazioni varie per procedure giudiziarie e successerie o per mancato recapito postale degli assegni, venendo incontro alle legittime aspettative dei produttori interessati.

Per quanto riguarda l'espletamento in sede provinciale del servizio istruttorio e di liquidazione delle domande di aiuto, finora si era seguito il criterio per cui nelle regioni di maggiore produzione, e cioè dall'Emilia Romagna in giù, il servizio veniva espletato dagli enti regionali di sviluppo agricole che per l'esperienza acquisita e per la professionalità dei loro tecnici danno garanzia della regolarità del servizio in particolare circa l'istruttoria e i sopralluoghi aziendali.

In seguito tale criterio si è andato modificando perchè alcuni enti di sviluppo (Emilia Romagna, Marche, Campania, Toscana, Sicilia) hanno dichiarato la loro indisponibilità per cui il servizio è affidato, come risulta dalla sottodedicata tabella, agli Ispettorati provinciali dell'Agricoltura o dell'Alimentazione e addirittura, come nel caso della Toscana, agli uffici della Provincia.

Con il D.M. 24.11.83 il compimento delle operazioni relative alla presentazione delle domande, alla istruttoria, alla liquidazione delle relative pratiche, nonchè all'espletamento dei controlli previsti dall'art. 8 è demandato ai seguenti Enti

ed Uffici per le provincie a fianco di ognuno indicato:

A) Uffici Provinciali degli Enti di Sviluppo Agricolo:

per le regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise,  
Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria.

per le provin- Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna  
cie:

B) Ispettorati Provinciali dell'Alimentazione:

per le regioni: Piemonte, Lombardia e Sicilia.

C) Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura:

per le regioni: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Liguria e  
Campania

per le provin- Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia  
cie:

D) Servizi decentrati Agricoltura, Foreste, Alimentazione -  
Sezione Alimentazione:

per le provincie della regione Marche

E) Amministrazione Provinciali, Assessorati Agricoltura - Se-  
zione A.I.M.A.:

per le provincie della regione Toscana.

Come già evidenziato nella relazione dell'anno scorso questo subentro di uffici diversi nell'espletamento del servizio istruttorio di controllo e di liquidazione a livello provinciale fa sorgere la giustificata preoccupazione dell'Organismo d'intervento che possa riflettersi sulla correntezza dello svolgimento del servizio.

Dalle allegare tabelle si evince l'ampiezza degli aiuti erogati nel corso degli ultimi anni e la rilevanza socio-economica per il Paese, in particolare per le regioni centro-meridionali ed insulari che sono le maggiori zone produttrici di grano duro.

EROGAZIONI

Nell'anno finanziario 1984 l'attività dell'A.I.M.A. si è estrinsecata nel completamento dei pagamenti dell'aiuto relativi al grano duro di produzione 1983 e nell'inizio di quelli relativi al grano duro di produzione 1984.

Per quanto riguarda il raccolto 1983, i cui termini di pagamento erano fissati al 31.4.84, in base alla regolamentazione comunitaria, nel corso dell'anno 1984, i pagamenti ammontano a £. 156.861.810.400= per cui, come risulta dall'allegato prospetto, i pagamenti complessivi dell'aiuto per il raccolto 1983 ammontano a £. 254.005.801.695= e riguardano n. 334.694 produttori per 1.897.758 ettari pari al 97% del totale delle richieste.

Per quanto riguarda il raccolto 1984, le norme nazionali che disciplinano l'erogazione dell'aiuto comunitario sono state emanate con decreto ministeriale 24 novembre 1983 e con successivo decreto ministeriale 26.4.84 sono stati fissati gli importi dell'aiuto e le zone beneficiarie, mentre con circolare n. 5 del 15 marzo 1984 l'A.I.M.A. ha diramato le competenti istruzioni agli uffici ed enti incaricati localmente del servizio.

L'aiuto comunitario, fissato in £. 145.076 per ogni ettaro di superficie, in cui era stata effettuata la semina e conseguito il raccolto, è concesso per le superfici nei territori delle Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana nonché per le superfici situate nei territori delle altre regioni comprese nell'elenco delle zone di montagna e delle zone svantaggiate di cui alle direttive CEE nn. 75/268 e 75/273 del 28.4.75.

I pagamenti iniziati nel mese di ottobre 1984 ammontano al 31 dicembre 1984 a £. 66.213.306.770 pari al 23% del totale



delle richieste e riguardano 76.743 produttori e 456.404 ettari di terreno, come risulta dall'allegato prospetto.

Con il regolamento CEE n. 2835/77 del 19.12.77, la CEE ha stabilito che i controlli in azienda debbano essere effettuati per sondaggio in misura non inferiore del 5% del totale delle superfici indicate nelle domande.

L'effettuazione di tali controlli è stata disciplinata dal MAF con apposita circolare le cui istruzioni sono richiamate nelle circolari emanate ogni anno dall'A.I.M.A..

I criteri per l'individuazione delle aziende da sottoporre a controlli nell'ambito della percentuale minima del 5% sono lasciati alla valutazione e determinazione dei singoli uffici istruttori in relazione alle condizioni di produzione nelle varie provincie e tenendo conto di diversi fattori quali l'ampiezza delle aziende, le precedenti domande dei produttori, la dislocazione delle zone dove si trovano i fondi.

I controlli effettuati superano di solito il limite minimo richiesto e raggiungono elevatissime punte nelle regioni settentrionali dove la produzione del grano è limitata.

In sede di controllo, qualora i dati esposti nella domanda risultano superiori a quelli accertati, l'ufficio provvede all'applicazione dell'istituto della decadenza del beneficio o procede all'abbattimento in sede di liquidazione della maggiore quantità dichiarata e nei casi <sup>di</sup> /dolo inoltra denuncia all'autorità giudiziaria. La prescrizione dell'obbligo del pagamento dell'aiuto entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo al raccolto, di cui al citato Reg. 2835/77, comporta una tempestività nei pagamenti che certo non avveniva in passato e viene incontro alle aspettative dei produttori interessati a favore dei quali si raggiunge lo scopo del beneficio che è tanto più efficace quanto più è tempestivo.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AIUTO COMUNITARIO AL GRANO DURORACCOLTO 1984 - SITUAZIONE DEI PAGAMENTI AL 31.12.84

REGIONI	PRATICHE PRESENTATE		
	NUMERO	QUANTITA'	INTEG. RICHIESTA
PIEMONTE	4	9,98,00	1.447.860
LIGURIA	===	===	===
LOMBARDIA	17	45,76,00	6.638.680
VENETO	497	2.690,57,94	390.339.500
FRIULI V. GIULIA	===	===	===
EMILIA ROMAGNA	1.630	10.372,72,01	1.504.832.575
TOSCANA	7.847	81.692,38,16	11.851.603.945
MARCHE	20.756	123.306,80,93	17.888.858.670
UMBRIA	188	2.335,15,85	388.775.455
LAZIO	6.040	72.256,56,00	10.482.692.700
ABRUZZO	12.132	37.789,52,41	5.482.353.000
MOLISE	18.387	89.512,59,47	12.986.129.190
CAMPANIA	27.239	70.861,89,00	10.280.359.555
FUGLIA	62.910	425.158,97,00	61.680.362.730
BASILICATA	35.154	296.296,88,00	42.985.566.165
CALABRIA	28.071	138.652,60,40	20.115.165.175
SICILIA	111.019	589.608,28,82	85.538.012.015
SARDEGNA	14.107	79.800,68,85	11.577.164.700
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>345.998</b>	<b>2.020.391,38,84</b>	<b>293.110.166.720</b>

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AIUTO COMUNITARIO AL GRANO DURORACCOLTO 1984 - SITUAZIONE DEI PAGAMENTI AL 31.12.1984

REGIONI	PRATICHE PAGATE A TUTTO IL		
	NUMERO	QUANTITA'	INTEG. PAGATA
PIEMONTE	===	===	===
LIGURIA	===	===	===
LOMBARDIA	===	===	===
VENETO	===	===	===
FRIULI V. G.	===	===	===
EMILIA ROMAGNA	1.454	9.510,16.03	1.379.695.720
TOSCANA	===	===	===
MARCHE	===	===	===
UMBRIA	68	417,66.83	60.593.640
LAZIO	399	10.585,91,38	1.535.762.015
ABRUZZO	8.764	27.978,99,71	4.059.081.580
MOLISE	12.327	57.148,76,82	8.290.913.455
CAMPANIA	===	===	===
PUGLIA	38.411	223.246,73,00	32.387.705.040
BASILICATA	15.320	127.516,53,00	18.499.555.320
CALABRIA	===	===	===
SICILIA	===	===	===
SARDEGNA	===	===	===
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>76.743</b>	<b>456.404,76,77</b>	<b>66.213.306.770</b>

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AIUTO COMUNITARIO AL GRANO DURORACCOLTO 1983 - SITUAZIONE DEI PAGAMENTI AL 31 12.1984

REGIONI	PRATICHE PRESENTATE		
	NUMERO	QUANTITA'	INTEG. RICHIESTA
PIEMONTE	6	21,10,00	2.824.135
LIGURIA	====	====	====
LOMBARDIA	18	77,43,00	10.363.635
VENETO	215	1.213,50,19	162.421.330
FRIULI V.G.	====	====	====
EMILIA ROMAGNA	1.080	6.826,41,67	913.683.175
TOSCANA	6.924	68.640,75,35	9.187.236.120
MARCHE	17.595	100.724,54,11	13.481.497.360
UMBRIA	144	1.829,90,24	244.923.670
LAZIO	5.493	66.475,97,27	8.896.018.230
ABRUZZO	11.698	34.938,92,16	4.676.407.300
MOLISE	18.036	88.796,00,00	11.884.919.270
CAMPANIA	27.419	69.401,51,00	9.289.058.730
FUGLIA	66.880	428.953,75,00	57.413.404.755
BASILICATA	36.234	294.013,37,00	39.352.281.250
CALABRIA	27.228	127.572,03,83	17.074.906.215
SICILIA	112.675	592.752,82,00	79.337.126.085
SARDEGNA	14.714	84.936,22,59	11.368.306.985
TOTALE GENERALE	346.348	1.967.156,76,50	263.293.037.500

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AIUTO COMUNITARIO AL GRANO DURORACCOLTO 1983- SITUAZIONE DEI PAGAMENTI AL 31.12.1984

REGIONI	PRATICHE PAGATE A TUTTO IL 31.12.84		
	NUMERO	QUANTITA'	INTEG. PAGATA
PIEMONTE	6	17,60,00	2.355.675
LIGURIA	==	===	=====
LOMBARDIA	18	77,43,00	10.363.635
VENETO	215	1.213,50,19	162.421.330
FRIULI V. G.	==	===	=====
EMILIA ROMAGNA	1.077	6.663,39,20	887.847.305
TOSCANA	6.857	67.916,55,73	9.090.304.705
MARCHE	17.461	99.168,02,98	13.273.139.215
UMBRIA	37	219,43,38	29.370.135
LAZIO	5.408	65.753,90,68	8.800.845.745
ABRUZZO	11.571	34.241,75,28	4.583.095.225
MOLISE	17.745	86.075,18,00	11.520.749.270
CAMPANIA	26.098	64.140,53,00	8.584.855.095
FUGLIA	64.423	418.085,64,00	55.958.972.600
BASILICATA	35.774	290.393,23,00	38.867.599.510
CALABRIA	25.615	123.621,33,76	16.546.123.735
SICILIA	107.805	556.633,06,00	74.502.651.060
SARDEGNA	14.584	83.567,72,83	11.185.107.445
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>334.694</b>	<b>1.897.758,31,03</b>	<b>254.005.801.695</b>

INTEGRAZIONE DI PREZZO CORRISPOSTA IN BASE ALLA QUANTITA'  
DI GRANO DURO

ANNO DI PROD.	IMPORTO PER Q.LE	PRODUTTORI N°	PAGAMENTI EFFETTUATI	
			Q.li	£.
1967	2.172,50	359.4161	21.982.124	47.756.164.155
1968	2.172,50	474.115	22.279.084	48.401.310.919
1969	2.172,50	456.318	28.625.009	60.886.076.784
1970	2.172,50	452.797	29.678.771	64.477.245.558
1971	2.216,25	463.231	36.595.693	80.533.230.400
1972	2.304,375	454.953	37.567.779	86.569.534.250
1973	2.556,48	379.972	28.399.486	72.885.490.670
1974	2.136,00	302.849	26.239.791	56.048.029.305
1975	2.135,64	320.984	31.877.228	68.077.937.555

INTEGRAZIONE DI PREZZO CORRISPOSTA IN BASE ALLA SUPERFICIECOLTIVATA AL 31.12.1984

ANNO DI PROD.	IMPORTO PER HA	PRODUTTORI N°	PAGAMENTI EFFETTUATI	
			HA	£.
1976	40.150	306.487	1.482.376	71.381.756.425
1976	20.223	18.830	148.884	3.010.889.415
1977	61.800	265.436	1.329.255	82.147.926.738
1978	72.702	343.952	1.800.360	130.889.507.950
1979	81.086	322.539	1.710.391	138.688.536.775
1980	91.743	336.318	1.765.287	161.952.997.725
1981	104.516	334.092	1.811.254	189.311.763.230
1982	119.684	347.606	1.877.191	224.669.745.545

FORNITURE, IN AIUTO ALIMENTARE, AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

L'A.I.M.A. ha il compito di provvedere all'esecuzione di tutte le forniture di aiuti alimentari ai Paesi in via di sviluppo tanto per azioni nazionali che per azioni comunitarie.

Le azioni nazionali, che vengono disposte dalle competenti autorità del Governo italiano, traggono origine sia da specifiche convenzioni internazionali sull'aiuto alimentare in cereali e prodotti derivati (riso, frumento, mais, farina, pasta alimentare) sia, al di fuori di tali convenzioni, con l'esecuzione di forniture sempre più numerose di prodotti alternativi agro-alimentari, in specie del Mezzogiorno, di cui l'Italia risulta eccedentaria.

Ciò in adempimento di una precisa politica di Governo tendente ad incrementare l'utilizzo di tali prodotti.

AZIONI NAZIONALI

I dati riassuntivi dell'attività dell'AIMA, nel corso del 1984, per quanto attiene agli interventi originati da accordi diretti del nostro Paese con i beneficiari, nell'ambito delle convenzioni internazionali sull'aiuto alimentare in cereali e prodotti derivati, confermano <sup>la modesta</sup> /importanza che assume ancor oggi la più vecchia e tradizionale fonte di assistenza con 54.250 tonnellate di prodotti forniti, corrispondenti a 153.763 tonnellate di cereali e con una spesa che, al netto della quota restituzione gravante sul FEAOG (Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia), è stata pari a £ 39.487.367.995 di cui £ 232.115.000 per il diretto pagamento di spese di controllo qualitativo e quantitativo delle merci.



Le forniture in parola hanno avuto per oggetto, nella quasi totalità, il riso (oltre il 90%), anche per le specifiche preferenze che i destinatari dimostrano per tale tipo di prodotto.

Accanto ad esse, compare nuovamente, la pasta alimentare ed il frumento duro.

Destinatari delle riferite forniture sono risultati, nel corso del 1984, solo Paesi africani quali il Mozambico, il Marocco, l'Egitto, l'Angola, lo Zaire, la Somalia, la Tunisia, il Senegal e la Tanzania. Ciò per la primaria importanza riconosciuta dall'Italia a tale area geografica d'intervento.

Inoltre, grazie allo specifico impegno governativo, rivolto anche a risolvere il problema delle eccedenze attraverso l'opportuna valorizzazione e la conseguente utilizzazione di tali prodotti, è stato possibile dare ampio spazio ad aiuti alimentari in prodotti agro-alimentari liofilizzati, oltre che avviare concrete procedure per l'utilizzo di numerosi nuovi prodotti, individuati d'intesa con i competenti Ministeri economici, sulla base degli accennati criteri e con il conforto degli Organismi tecnico-sanitari preposti.

Tali nuovi prodotti, che vanno da alcuni tipi di formaggio (di buona conservazione), alle marmellate e succhi di frutta, alle sardine sott'olio di oliva, ai biscotti e omogeneizzati di carne e verdure per l'infanzia, sono particolarmente adatti per le popolazioni bisognose, in specie quelle più vulnerabili.

Per intanto, sono stati attuati i primi aiuti alimentari in sardine sott'olio di oliva, che utilizzano il pesce azzurro, prodotto del quale c'è grande abbondanza nei mari italiani.

Per l'anno 1984, sono state disposte anche forniture in aiuto alimentare nazionali in prodotti agro-alimentari liofilizzati per un importo di £ 30.371.525.000= a favore di questi Paesi:

COSTA RICA, GUINEA, SENEGAL, MALI, ANGOLA, MAURITANIA, TUNISIA, MOZAMBICO, CHAD, THAILLANDIA, SUDAN, EL SALVADOR.

Tale importo è stato posto a carico del bilancio del Ministero degli Affari Esteri - Dipartimento della Cooperazione allo Sviluppo.

Inoltre, come dinnanzi accennato, sono stati disposti aiuti in sardine sott'olio di oliva (T 300) a favore del MOZAMBICO, per un importo di £ 1.530.000.000= circa, a carico del bilancio del Ministero degli Affari Esteri - Dipartimento della Cooperazione dello Sviluppo.

Sono poi da aggiungersi tutte le esecuzioni di forniture, eseguite dall'A.I.M.A., relative agli acquisti, finanziati con il contributo italiane, di prodotti agro-alimentari diversi (prodotti liofilizzati, pasta alimentare e sardine sott'olio) da parte di Organismi internazionali (PAM - Programma Alimentare Mondiale c/o FAO - Roma -, e UNHCR - Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi - Ginevra-).

Le forniture di tali prodotti, destinate nel 1984 da detti Organismi a diversi Paesi bisognosi, prevedono una spesa di lire 17.663.655.000 in liofilizzati, di £ 4.222.225.000 in pasta e di £ 1.000.000.000 circa in sardine sott'olio.

Della spesa complessiva, una parte, pari a £ 15.247.480.000, graverà sul bilancio AIMA per il 1985.

Nel 1984, è stata invece liquidata dall'AIMA la somma di

£ 7.170.000 per una fornitura di T<sup>c</sup> 10 di latte di mucca a lunga conservazione destinata, tramite la C.R.I., ai terremotati in COLUMBIA.

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione delle azioni nazionali, devesi rilevare che accanto alle tradizionali forniture con clausola FOB, comportanti le spese di trasporto a carico dei destinatari, è stata privilegiata, nei casi in cui detta assunzione non si è resa possibile, la clausola "ex ship" che meglio tutela la buona esecuzione dell'aiuto, addossando i rischi del trasporto medesimo, sino alla consegna della merce al previsto porto di sbarco, alle ditte risultate aggiudicatrici delle forniture di cui trattasi, a seguito di gare o trattative private A.I.M.A..

Come si vede, accanto alle pubbliche gare, appare sempre più frequente il ricorso alla trattativa privata, nel caso in cui la maggior urgenza dell'aiuto richieda più contenuti tempi di aggiudicazione ed esecuzione.

#### AZIONI COMUNITARIE

I dati consuntivi del 1984, relativi alle azioni di aiuto alimentare disposte direttamente dalla CEE (azioni comunitarie) nel quadro delle convenzioni internazionali per forniture di cereali e prodotti derivati (con esclusione di quelle in riso affidate alle specifiche competenze dell'Ente Risi) rivelano un considerevole aumento delle azioni stesse rispetto all'anno precedente e delle spese conseguenti che sono ammontate, al netto della quota restituzione gravante sul FEAOG, a £ 17.658.288.704.

Tali spese attengono, come già in precedenza esposto, a quelle azioni che, affidate dalla stessa CEE all'AIMA o agli Organismi d'intervento di altri Paesi della Comunità per la loro realizzazione, vengono comunque a comportare l'espletamento in Italia delle formalità doganali di esportazione della merce.

Il verificarsi di detta circostanza, nel caso di prodotti acquistati sul mercato della Comunità, determina infatti, ai sensi della normativa CEE, la competenza AIMA al controllo dell'esecuzione degli aiuti ed al pagamento dei compensi alle ditte materialmente incaricate di eseguire le forniture, previo espletamento delle relative gare o trattative private di aggiudicazione da parte dei succitati Organismi di Intervento.

I prodotti forniti, provenienti, a termine di relativi regolamenti CEE, o da acquisti sul libero mercato della Comunità (farina di frumento tenero, fiocchi di avena, semolino di grano turco e farina di granturco) o, nel caso del frumento duro, dalla gestione dell'intervento italiana, hanno raggiunto le 30.928,40 tonnellate, corrispondenti a 38.665,708 tonnellate di cereali. Di tale quantitativo, la parte di gran lunga preponderante, è stata rappresentata proprio dal frumento duro della predetta gestione, per un totale di 19.000 tonnellate.

Gli aiuti in parola sono stati direttamente destinati agli stessi Paesi beneficiari (SWAZILAND, REPUBBLICA CENTRAFRICANA, SOMALIA, SENEGAL e TUNISIA) o ad Organizzazioni non governative (CATWEL) ed Enti internazionali di assistenza, quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Profughi, la Lega delle Società della Croce Rossa ed il Comitato Internazionale della Croce Rossa, per la rispettiva distribuzione a EL SALVADOR, alla predetta SOMALIA, all'ANGOLA, all'ETIOPIA ed al NICARAGUA.

A conclusione di quest'analisi riassuntiva dell'aiuto alimentare curato dall'A.I.M.A. nel corso del 1984, non possono ancora una volta essere sottaciute le gravi carenze normative ed operative che questa Azienda ha dovuto affrontare nella realizzazione delle azioni a lei affidate.

All'estrema rapidità dei tempi di esecuzione degli aiuti stessi, richiesta dalla normativa comunitaria e nazionale, si oppongono infatti, oltre alle ben note carenze strutturali dell'Azienda, gli innumerevoli adempimenti procedurali che la legge italiana e anche nella perdurante incompiutezza del riassetto dell'A.I.M.A., impone ad essa e che, come nel caso dei tempi connessi al rilascio del benestare prefettizio richiesto dalla normativa antimafia, non possono essere adottati in alcun modo, soprattutto nei confronti della CEE, a giustificazione dei ritardi operativi del nostro Paese.

Da qui l'improrogabile necessità di adottare le opportune misure che valgano, in particolare, ad uniformare, sul piano legislativo ed amministrativo, le nostre procedure alla prioritaria disciplina comunitaria in tema di aiuti alimentari, volta ad assicurare agli stessi l'indispensabile rapidità di esecuzione.

SETTORE DEI GRASSI DI ORIGINE VEGETALE

La disciplina dell'organizzazione comune di mercato nel settore, stabilita con Reg. CEE n. 136/66 del 22.09.1966, prevede una serie di interventi che si concretano nella commercializzazione del prodotto e nella erogazione di provvidenze finanziarie in applicazione di appositi regolamenti comunitari.

COMMERCIALIZZAZIONE OLIO DI OLIVADISCIPLINA C.E.E.

L'intervento nella commercializzazione dell'olio di oliva è organizzato ed effettuato dall'A.I.M.A. in applicazione della disciplina comunitaria.

Tale disciplina è costituita, essenzialmente, dalle norme dettate dai seguenti regolamenti CEE:

- n. 2942/80 del 13.11.80 e sue modificazioni, relativo alle modalità di acquisto dell'olio di oliva da parte degli organismi di intervento;
- n. 1058/77 del 18.5.77, relativo alle caratteristiche degli olii di oliva;
- n. 2960 del 23.12.1977 e sue modificazioni, relativo alle modalità di vendita dell'olio di oliva detenuto dagli organismi di intervento.

Inoltre, in ciascuna campagna di commercializzazione, che va dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo, il Consiglio delle Comunità economiche europee stabilisce, preventivamente, il prezzo di acquisto, nonché le maggiorazioni mensili da applicare a detto prezzo nell'arco di tempo 1 gennaio-31 luglio di ogni anno.

Scopo preminente dell'intervento è quello di garantire ai

produttori di olio una remunerazione equa tale da sottrarli, particolarmente in occasione di campagne a forte produzione, alla speculazione del mercato. Possono conferire all'intervento solamente i produttori oleicoli. Al riguardo, in applicazione della normativa comunitaria, deve intendersi per produttore oleicole qualsiasi persona fisica o giuridica che comprovì sulla base di apposita documentazione, la sua qualità di primo proprietario dell'olio prodotto.

In esecuzione degli artt. 13 e 14 del Reg. 136/66 del 22.09.1966 nonché dei successivi regolamenti applicativi e modificativi, l'AIMA ha proceduto nel corso di campagne di commercializzazione dal 1975/76 al 1982/83 all'acquisto dai rispettivi produttori di olio di oliva, nonché alla reimmissione del prodotto nel mercato, mediante cessioni ad operatori industriali e commerciali.

#### INTERVENTI -

Il mercato nazionale, nel corso del 1984, è stato caratterizzato da un'offerta di prodotto, pressochè costante e sostenuta, in conseguenza di un raccolto di olive che, secondo le stime ISTAT, avrebbe fatto conseguire una produzione di circa 8.000.000 di quintali di olio. Si sarebbe trattato, cioè, sotto l'aspetto agronomico, di un'annata di "carica" e con caratteristiche qualitative a livelli quanto mai ottimali.

Tale situazione, come nelle previsioni, ha comportato un notevole conferimento di olio all'intervento, non essendo riuscito il mercato ad assorbire siffatta produzione.

La fase organizzativa dell'intervento per la campagna 1983/84 è stata avviata dal Consiglio di Amministrazione dell'A.I.M.A. con delibera 7 ottobre 1983 ed annesso atto disciplinare pubblicati in G.U. n. 296 del 27.10.1983. A fronte delle numerose

richieste di affidamento pervenute, anche da parte di privati operatori, il Consiglio ha ritenuto idonei solo gli enti assuntori che già avevano svolto operazioni di intervento nelle precedenti campagne:

FEDIT - Via Curtatone 3 - ROMA

CENTRALE - Via Carulli, 140 -BARI

U.N.OL. COOP. - Viale Regina Margherita, 37 - ROMA -

CONSORZIO OLEARIO SARDO - Strada per Fer<sup>v</sup>ilia Km. 0,600 -SS -

A.I.P.O. - Piazza Adriana, 15 - ROMA -

Le attrezzature ed il personale messi a disposizione da detti enti hanno consentito di realizzare una struttura operativa dell'intervento comprendente circa 300 magazzini con una capacità ricettiva totale di quintali 3.500.000.

Al 1° gennaio 1984 erano giacenti nei magazzini dell'intervento complessivi quintali 509.322 di olio delle varie qualità, quale prodotto acquistato nelle precedenti campagne, e rimasto invendute al 31 dicembre 1983; ivi compresi q.li 43.112 di prodotto acquistato nei mesi di novembre e di dicembre 1983 a carico della campagna di commercializzazione 1983/84.

Nel corso del 1984 poi, sempre a carico della campagna 1983/84 sono stati acquistati dagli assuntori ed immagazzinati complessivi quintali 1.028.505, per un importo di £ 272.721.440.708, ripartiti nelle qualità indicate nella tabella I.

Per cui, nell'anno in questione sono risultati in complesso a carico dell'azienda quintali 1.537.827 di prodotto (tabella II).

Nel quadro dei rapporti contrattuali con gli assuntori è stato provveduto ad erogare in favore dei medesimi ed a titolo di rimborso del finanziamento-acquisti: L. 280.307.098.865.

In connessione ai rimborsi di cui trattasi ed a titolo di



compenso per gli oneri di finanziamento acquisti, è stata corrisposta ai medesimi la somma di L. 12.751.653.125.

Quanto alle vendite effettuate nel corso dell'anno, esse hanno fatto registrare un andamento più confortante rispetto a quello dell'anno precedente, pur nell'analisi di un mercato caratterizzato da offerte molto pronunciate.

Le vendite di prodotto da parte dell'organismo di intervento, nelle quantità e nei tempi di svolgimento, sono disposte com'è noto mediante appositi regolamenti della Commissione CEE. Esse sono effettuate presso l'A.I.M.A. da una commissione costituita con decreto ministeriale mediante pubblica gara. I risultati di ciascuna gara, con una dettagliata relazione, sono immediatamente comunicati alla stessa Commissione CEE la quale, sentito il parere del Comitato di gestione delle materie grasse, stabilisce il prezzo minimo di aggiudicazione.

Sulla base di tale prezzo minimo il Direttore Generale dell'A.I.M.A. procede all'aggiudicazione delle singole partite di olio oggetto di offerte.

Nel corso del 1984 sono state disposte, come nell'anno precedente, complessive n. 18 gare per vendite sia sul mercato interno comunitario e sia, per vendite con obbligo di esportazione, verso Paesi terzi. La Commissione CEE, contrariamente a quanto praticato negli anni decorsi, in cui si limitava a porre in vendita solo il prodotto di riporto, cioè l'invenduto delle campagne precedenti, ha disposto, invece, le vendite anche dell'olio acquistate nel corso dell'anno.

Questa circostanza ha fatto sì che tutti gli operatori partecipanti alla gara orientassero la loro richiesta prevalentemente all'acquisto degli olii della campagna in corso, con pre-

ferenza per l'olio vergine extra ed in parte per l'olio vergine fino ( Tabella II).

In conseguenza del prodotto esitato nel corso dell'anno, al 31 dicembre 1984 le giacenze di magazzino ancora invendute ammontavano a q.li 1.127.524 di olio di oliva, nelle qualità riportate alla tabella II.

Come indicato anche nella precedente relazione, al fine di poter coronare con maggiore successo l'esito delle vendite, sarebbe quanto mai opportuna una modifica del Reg. CEE 2960/77 "relativo alle modalità di vendita dell'olio di oliva detenuto dagli organismi di intervento".

Difatti l'art. 12 di detto regolamento dispone che l'acquirente, prima di procedere al ritiro dell'olio, che deve avvenire entro 40 e 60 giorni, a seconda che si riferisca ad un quantitativo inferiore e superiore a 10.000 q.li, deve versare, per intero l'importo provvisorio (importo che deve essere calcolato moltiplicando la quantità di cui è dichiarata composta la partita per il prezzo offerto per la partita medesima).

Sarebbe pertanto, necessario prevedere una diversa e più favorevole forma di pagamento. Essa potrebbe consistere in un più sollecito ritiro del prodotto dai magazzini dell'intervento (20 e 30 giorni dalla data in cui è stata effettuata la gara), mentre il pagamento dello stesso potrebbe avvenire entro 90 e 120 giorni dalla data di ricevimento della lettera di aggiudicazione. L'acquirente, in questo caso però, prima di dare inizio al ritiro della merce, dovrebbe presentare all'A.I.M.A. una cauzione, da determinarsi, a garanzia che il pagamento stesso venga effettuato nei termini suddetti.

Nel corso dell'anno sono state corrisposte agli assuntori

le quote di acconto previste dal contratto, sui compensi per il servizio espletato dai medesimi relativamente all'olio commercializzato nella campagna 1983/84. In particolare:

- la complessiva somma di L. 15.733.353.040 compresa I.V.A. per l'olio acquistato ed immagazzinato e relative vendite a carico della campagna 1983/84;
- L. 33.131.325 compresa I.V.A., per l'olio riportato a carico della campagna 1982/83;
- L. 90.770.020 per i riporti ex campagna 1981/82;
- L. 57.490.490 per i riporti ex campagna 1980/81;
- L. 105.856.965 per i riporti ex campagna 1979/80;
- L. ——— per i riporti ex campagna 1978/79;
- L. 1.890.945 per i riporti 1977/78;
- L. 2.520.740 per i riporti 1976/77;
- L. ——— per i riporti 1975/76.

Si è dato corso poi alla revisione amministrativo-contabile e quindi alla definizione dei rendiconti di gestione presentati dagli assunteri stessi nel mese di maggio per il prodotto commercializzato nella precedente campagna 1982/83. Si è trattato del riscontro di otto diverse gestioni che si concludono con i seguenti risultati:

- per la gestione di campagna 1982/83, saldo a credito dell'AIMA di L. 356.264.046;
- per la gestione di prima prosecuzione olio riporti ex campagna 1981/82, saldo debitore dell'A.I.M.A. di L. 755.758.612;
- per la gestione di seconda prosecuzione olio riporti ex campagna 1980/81, saldo debitore dell'A.I.M.A. di L. 175.663.095;
- per la gestione di terza prosecuzione olio riporti ex campagna 1979/80, saldo debitore dell'A.I.M.A. di L. 184.147.965;
- per la gestione di quarta prosecuzione olio riporti ex campagna 1978/79, saldo debitore dell'AIMA di L. 2.769.089;

- per la gestione di quinta prosecuzione olio riporti ex campagna 1977/78, saldo debitore dell'A.I.M.A. di L.178.007.351;
- per la gestione di sesta prosecuzione olio riporti ex campagna 1976/77 saldo debitore dell'A.I.M.A. di L. 15.544.860;
- per la gestione di settima prosecuzione olio ex campagna 1975/76 saldo debitore dell'A.I.M.A. di L. 32.553.613.

Non poche difficoltà, nel corso dell'anno, sono derivate allo svolgimento della cennata attività da taluni aspetti della regolamentazione comunitaria e , soprattutto, dalle disposizioni amministrative che a livello nazionale, ne realizzano l'applicazione.

Un primo aspetto ha riguardato il sistema in vigore per il rimborso agli assuntori del prezzo di acquisto del prodotto, non chè il pagamento ai medesimi dei connessi compensi di prefinanziamento.

La procedura, articolata su situazioni contabili bimestrali, è risultata particolarmente complessa per i rilevanti quantitativi acquistati sia per il rigoroso riscontro dei documenti contabili e sia per la predisposizione dei relativi provvedimenti.

Per il 1985 sarà ovviato a tale inconveniente. Difatti il reg. CEE 259/84 del 31/1/84, innovando rispetto agli anni precedenti, ha disposto che il prodotto conferito venga pagato fra il 120° ed il 140° giorno dalla sua presa in consegna, e, pertanto, da parte dell'Azienda, non sarà più necessario provvedere ai rimborsi agli Assuntori, Si provvederà, invece, a corrispondere agli stessi le somme corrispondenti al valore del prodotto preso effettivamente in carico.

La gestione delle somme erogate per gli acquisti e di quelle relative ai ricavi delle vendite potrà essere effettuata me-

diante conti bancari vincolati ed intestati all'A.I.M.A..

Un secondo aspetto ha riguardato, come negli anni precedenti, le modalità di gestione dell'intervento. In proposito, a livello comunitario esiste un'unica gestione di commercializzazione dell'olio di oliva, per cui l'A.I.M.A., per ciascuno esercizio, è tenuta a rendicontare su tutta la qualità di olio commercializzata nel corso dell'esercizio medesimo, prescindendo dalle varie campagne di acquisto cui l'olio stesso fa carico. Invece, presso l'A.I.M.A., a ciascuna campagna deve corrispondere apposita gestione ed apposito capitolo di spesa, con conseguenze, sul piano operativo, facilmente immaginabili: basti pensare che è tuttora in essere la gestione della campagna 1975/76, risultando, a tutt'oggi, ancora invendute alcune rimanenze di prodotto a carico di quella campagna.

Per quanto riguarda la regolamentazione comunitaria, difficoltà di carattere operativo si pongono per l'applicazione delle norme che regolano le vendite del prodotto. A tale riguardo, sarebbe quanto mai utile che la Commissione CEE, contrariamente a quanto praticato negli anni precedenti, disponesse l'abolizione delle "gare permanenti", da effettuarsi, solitamente, da aprile a ottobre di ogni anno, sia per quanto riguarda la vendita per il mercato interno che per l'esportazione. Queste gare, difatti, così come sono in atto regolate, prevedendo la messa in vendita, nell'arco di 6 mesi, di notevoli quantitativi di olio, non consentono agli assuntori di poter provvedere ai travasi dell'olio giacente nei magazzini. L'impossibilità di effettuare queste operazioni, specie nei mesi di primavera e, soprattutto, nei mesi estivi, determina un degrado rilevante del prodotto con conseguente difficile esitazione dello stesso sul mercato. E' questa una delle cause che inducono la Commissione CEE e questa Azienda a

procedere, ogni anno, al declassamento della merce rimasta invenduta al termine delle gare, con il danno economico facile a dedursi.

Sarebbe opportuno, quindi, una procedura molto più semplice che potrebbe essere quella di stabilire, di volta in volta, mediante appositi regolamenti, gare che prevedano la vendita di determinate quantità e qualità di prodotto, i cui prezzi minimi di cessione potrebbero essere stabiliti dallo stesso organismo di intervento secondo criteri esattamente fissati dalla Commissione CEE.

QUANTITA' DI OLIO DI OLIVA ACQUISITE ALL'INTERVENTO NEL CORSO  
DEL 1984

QUALITA' DI OLIO	A CARICO CAMPAGNA COMMUNE 1983/84 (acquisti dal 1.01. al 31.10.1984)	
	Q.li	PREZZO £
EXTRA	115.696	38.593.308.805
FINO	212.792	69.997.419.228
SEMIFINO	186.297	58.655.056.213
LAMPANTE	238.484	67.184.655.227
OLIO SANSA	275.236	38.291.001.235
T O T A L E	1.028.505	272.721.440.708

TAB. II

QUANTITA' DI OLIO DI OLIVA IN CARICO NELL'ANNO 1984

CAMPAGNE DI CARICO	Q.LI
EX CAMP. 1975/76	915
" " 1976/77	1.653
" " 1977/78	2.493
" " 1978/79	78
" " 1979/80	37.609
" " 1980/81	109.084
" " 1981/82	218.128
" " 1982/83	96.250
" " 1983/84	1.071.617
<b>TOTALE</b>	<b>1.537.827</b>

QUANTITA' DI OLIO DI OLIVA VENDUTE NEL CORSO DEL 1984

CAMPAGNE DI CARICO	Q.LI
EX CAMP. 1975/76	—
" " 1976/77	1.393
" " 1977/78	—
" " 1978/79	—
" " 1979/80	32.005
" " 1980/81	37.235
" " 1981/82	105.676
" " 1982/83	47.707
" " 1983/84	186.287
<b>TOTALE</b>	<b>410.303</b>



TAB. II

QUANTITA' DI OLIO DI OLIVA RIMASTE INVENDUTE AL 31.12.1984

CAMPAGNE DI CARICO	Q. LI
EX CAMP. 1975/76	915
" " 1976/77	260
" " 1977/78	2.493
" " 1978/79	78
" " 1979/80	5.604
" " 1980/81	71.849
" " 1981/82	112.452
" " 1982/83	48.543
" " 1983/84	885.330
<b>TOTALE</b>	<b>1.127.524</b>

AIUTO ALLA PRODUZIONE OLIO DI OLIVA

L'aiuto alla produzione olio di oliva è previsto dal regolamento CEE n. 136/66 del 22.09.1966 e persegue la finalità di procurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli al consumo.

L'aiuto è corrisposto ai produttori di olive per l'olio di oliva ottenuto dalle medesime con procedimento meccanico di disoleazione. Agli stessi olivicoltori compete l'aiuto anche per l'olio di sansa nella misura percentuale, attualmente l'8%, calcolato sulla quantità di olio di pressione per la quale è riconosciuta l'ammissibilità all'integrazione.

L'importo unitario dell'aiuto distintamente per campagna è il seguente:

- £ 21.875 al q.le per la campagna 1966/67 e 1967/68;
- £ 26.968,75 al q.le per la campagna 1968/69, 1969/70, 1970/71 e 1971/72;
- £ 28.187,50 al q.le per la campagna 1972/73 maggiorate del 9,50% per olio di sansa;
- £ 27.407,76 al q.le per la campagna 1973/74 maggiorate del 9% per olio di sansa;
- £ 28.523,79 al q.le per la campagna 1974/75 maggiorate del 9% per olio di sansa;
- £ 30.029,28 al q.le per la campagna 1975/76 maggiorate del 9% per olio di sansa;
- £ 38.625,93 al q.le per la campagna 1976/77 maggiorate del 9% per olio di sansa;
- £ 47.246,10 al q.le per la campagna 1977/78 maggiorate del 9% per olio di sansa;

- £ 49.748,94 al q.le per la campagna 1978/79 maggiorate del 9%  
per olio di sansa;
- £ 58.220 al q.le per la campagna 1979/80 maggiorate del 9%  
per olio di sansa;
- £ 64.616 al q.le per la campagna 1980/81 maggiorate dell'8%  
per olio di sansa;
- £ 75.480 al q.le per la campagna 1981/82 maggiorate dell'8%  
per olio di sansa;
- £ 83.695 al q.le per la campagna 1982/83 maggiorate dell'8%  
per olio di sansa;
- £ 91.858 al q.le per la campagna 1983/84 maggiorate dell'8%  
per olio di sansa.

#### MODALITA' APPLICATIVE

La corresponsione dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva avviene in applicazione della nuova normativa comunitaria che prevede il regime dell'anticipo dell'aiuto sulla base di note riepilogative di acconto redatte dalle Associazioni di produttori, ai sensi del Reg. CEE 1562/78 del 29.06.1978 che sostituisce gli artt. dal n. 1 al N. 20 del Reg. CEE n. 136/66.

Tale anticipo è commisurato all'applicazione delle rese in olive ed in olio stabilite con regolamento comunitario a decorrere dalla campagna 1982/83 con il conseguente effetto che circa il 70% delle domande di aiuto riceve il totale delle spettanze nella fase di anticipo se la produzione esposta in domanda rientra nelle indicate rese comunitarie. Per il restante 30% delle domande la corresponsione delle residue spettanze è rinviata alla fase di saldo consentendo pertanto l'espletamento del controllo statale su una fascia di produzione di maggior rilevanza.

## EVOLUZIONE DELL'INTERVENTO

L'indicato Reg. CEE 1562/78 che ha modificato sostanzialmente il Reg. base 136/66 ha determinato una svolta decisiva nell'amministrazione della materia rendendo partecipi gli olivicoltori, responsabilizzandoli in organizzazioni associative.

L'aiuto pertanto è concesso agli olivicoltori soci delle organizzazioni riconosciute (UNAPROL, CNO, AIPO, UNASCO, UNAPO) in funzione del quantitativo di olio effettivamente prodotto, risultante dal mod. F relativo all'avvenuta molitura, mentre agli altri olivicoltori l'aiuto è concesso in funzione del numero degli olivi e delle loro rese comunitarie, percependo l'aiuto in modo forfettario.

Attualmente la partecipazione al fenomeno associativo investe la quasi totalità degli olivicoltori come si evidenzia nel prospetto che segue:

campagna olivicola	n. produttori	associati	non associati
78/79	883.441	782.816	100.625
79/80	954.945	873.521	81.424
80/81	1.010.405	944.204	66.201
81/82	986.808	945.421	41.387
82/83	721.276	681.276	40.000
83/84	981.637	936.637	45.000

## SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

## - A.I.M.A. - CENTRALIZZAZIONE MECCANOGRAFICA

Il criterio metodologico innovativo, introdotto dal disposto dell'art. 3 del D.M. 26.09.80, prescrivendo che gli stabili-

menti di molitura trasmettono mensilmente all'AIMA una copia dei fogli dei registri di lavorazione accompagnata dai mod. F contenenti i dati riassuntivi di ciascuna partita molita, ha consentito all'AIMA, in esecuzione della delibera 19.12.80 del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda di dare inizio alla forma centralizzata della:

- a) memorizzazione meccanografica dei dati riportati nei fogli dei registri di lavorazione dei frantoiani relativamente ad ogni singola partita indicata nei citati registri, delle olive molite dai produttori;
- b) memorizzazione meccanografica dei dati indicati nelle dichiarazioni di lavorazione (mod. F) allegato ai fogli dei registri di lavorazione;
- c) comparazione delle risultanze meccanografiche di cui ai precedenti punti a) e b);
- d) comparazione delle risultanze meccanografiche di cui ai punti a) e b) con le risultanze dei dati di molitura dei mod. F esposti nelle domande di aiute elaborati su nastri magnetici delle Associazioni nazionali riconosciute nei confronti dei propri associati, nonché quelli relativi ai produttori non associati;
- e) compilazione dell'archivio magnetico dei frantoiani attraverso la rilevazione meccanografica degli elementi e dei dati relativi alla potenzialità produttiva riportati sul frontespizio dei registri;
- f) verifica, sulla base dei dati indicati, della rispondenza tra potenzialità dichiarata del frantoiano ed attività di molitura eseguita, con evidenziazione, attraverso segno meccanografico, dei casi di mancata rispondenza e fornitura periodica dell'elenco per

provincia dei nominativi dei frantoiani per i quali non si riscontrò detta rispondenza, nonché dell'elenco dei produttori che hanno molito presso detti frantoi allo scopo di facilitare la verifica dei casi sospetti di mancata veridicità;

g) comparazione meccanografica delle domande di aiuto presentate con la nota riepilogativa delle Associazioni riconosciute per ottenere l'anticipazione dell'aiuto in favore degli aventi titolo, onde eliminare eventuali casi di duplicazione di domande;

h) predisposizione meccanografica centralizzata dei tabulati provvisori relativi a domande senza anomalie e tabulati per domande con anomalie; tabulati definitivi. Tali tabulati vengono inoltrati agli Uffici liquidatori per l'espletamento del controllo statale delle domande al fine della determinazione del quantitativo di prodotto ammissibile all'aiuto.

#### UNIONI - ORGANISMI ASSOCIATIVI RICONOSCIUTI

Le Unioni nazionali riconosciute (UNAPROL, CNO, AIPO, UNASCO e UNAPO) rimangono obbligate prima di redigere la domanda unica di aiuto, che si identifica nella nota riepilogativa, alla verifica delle quantità di olio e di olive per la quale ciascun socio ha richiesto l'aiuto e, a tal fine, l'Associazione "controlla" in particolare:

- la compatibilità della produzione di olive che ogni produttore ha dichiarato come triturate, con i dati risultanti dalla denuncia di coltivazione;
- la corrispondenza tra le indicazioni fornite dagli olivicoltori su le quantità di olive triturate e sulle quantità di olio ottenuto e le quantità di olive e di olio indicate nella contabilità

in magazzino dei frantoi, risultante dai mod. F allegati alle domande poichè gli stessi sono la esatta riproduzione dei dati di molitura trascritti nella contabilità di magazzino dei frantoi.

In rapporto a quanto sopra le Associazioni espletano due tipi di adempimenti: quelli di istituto che concernono la verifica delle produzioni e la formalizzazione della domanda di ogni singolo produttore associato per quanto attiene alla completezza di compilazione, alla esistenza della documentazione prescritta (mod. F, dati catastali, stato di famiglia) alla quantità di prodotto indicata in domanda commisurata ai dati delle singole partite risultanti dal mod. F, nonché quelli contrattuali stipulati con l'ADMA, attinenti a specifiche modalità di compilazione meccanografica delle note riepilogative e di memorizzazione dei dati agronomici, considerate necessarie per la facilitazione dei raffronti previsti nell'ambito del sistema di controllo nazionale.

#### UFFICI LIQUIDATORI

Gli Uffici liquidatori - (Ispettorati provinciali dell'alimentazione o Enti di Sviluppo) all'uopo designati dalle Regioni - curano la determinazione della quantità di olio ammissibile all'aiuto, sia dei produttori associati e sia dei produttori singoli, acquisendo se del caso il parere delle locali Commissioni Provinciali Olio. Detti Uffici procedono alla rendicontazione delle pratiche pagate - con gli elenchi relativi alla fase di saldo e con gli elenchi degli olivicoltori forfettizzati nelle spettanze a titolo di aiuto- alle competenti Ragionerie Regionali dello Stato ed alle Delegazioni regionali della Corte dei Conti, per il prescritto controllo successivo degli atti ai sensi dei D.P.R. n.532

del 4.07.1973, e n. 727, del 24.12.1974.

#### DATI QUANTITATIVI DELL'AIUTO CORRISPOSTO

Nell'anno 1984 per le campagne olivicole trascorse sono continuate le corresponsioni a titolo di aiuto per pratiche residue delle campagne dal 1973/74 al 1977/78, nonché il pagamento dei saldi dell'aiuto per le campagne dal 1978/79 al 1981/82. Nell'esercizio stesso altresì è continuato il pagamento dell'anticipo della campagna 1982/83 ed ha avuto inizio la corresponsione dell'anticipo relativo alla campagna 1983/84, come da prospetto che segue:

- campagne dal 1973/74 al 1977/78 £. 265.883.950 per q.li 6284,17
- campagna 1978/79 £. 1.097.808.035 per q.li 22.066,96 a titolo saldo produttori associati;
- £. 78.229.095 per q.li 1.572,47 per spettanze produttori non associati.

In complesso tenuto conto delle somme corrisposte dall'AIMA negli anni dal 1979 al 1984, la quantità di olio ammessa a fruire dell'aiuto per la campagna 1978/79 è di q.li 4.372.025,27, di cui q.li 4.039.377,19 per quantitativo di olio ammesso per i produttori associati e q.li 332.648,08 relativi ai produttori singoli.

- campagna 1979/80 £.21.001.446.525 relativi a q.li 360.725,63 a titolo di saldo produttori associati;
- " 460.529.445 relativi a q.li 7.910,15 per spettanze produttori non associati.

In complesso tenuto conto delle somme corrisposte dall'AIMA negli anni dal 1980 al 1984, la quantità di olio ammessa a fruire dell'aiuto per la campagna 1979/80 è di q.li 5.535.860,86 di cui q.li 5.294.556,73 per quantitativo di olio ammesso per i produttori associati e q.li 241.304,13 relativi ai produttori singoli.



## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- campagna 1980/81 £. 58.681.733.765 relativi a q.li 908.161,03  
a titolo di saldo prodotto  
ri associati;
- " 6.149.211.760 relativi a q.li 95.165,46  
per spettanze produttori  
non associati.

In complesso tenuto conto delle somme corrisposte dall'AIMA negli anni dal 1981 al 1984, la quantità di olio ammessa a fruire dell'aiuto per la campagna 1980/81 è di q.li 6.674.989,97 di cui q.li 6.467.679,62 per olio ammesso per i produttori associati e q.li 207.310,35 relativi a produttori singoli.

- campagna 1981/82 £. 74.996.667.385 relativi a q.li 993.596,54  
a titolo di saldo produttori  
associati;
- " 5.607.726.460 relativi a q.li 74.294,20  
per spettanze produttori  
non associati.

In complesso tenuto conto delle somme corrisposte dall'AIMA negli anni dal 1982 al 1984, la quantità di olio ammessa a fruire dell'aiuto per la campagna 1981/82 è di q.li 4.490.797,91 di cui q.li 4.416.503,71 per olio ammesso per i produttori associati e q.li 74.294,20 relativi a produttori singoli.

- campagna 1982/83 £. 99.668.766.910 relativi a q.li 1.190.856,88  
a titolo di acconto prodotto  
ri associati;

In complesso tenuto conto delle somme corrisposte negli anni 1983 e 1984 la quantità di olio ammessa a fruire dell'anticipo per la campagna 1982/83 è di q.li 3.267.465,52.

- campagna 1983/84 £. 604.566.415.020 relativi a q.li 6.581.532,52  
a titolo di acconto prodotto  
ri associati.

## MODALITA' DEL PAGAMENTO DELL'AIUTO

L'aiuto viene corrisposto dall'A.I.M.A. ai termini dei D.P.R. 4.07.1973 n. 532 e 24.12.1974 n. 727, sulla base di e lenchi redatti meccanicamente - nell'ambito del sistema centralizzato- relativi alla fase di anticipo quali note rie privilegiate di acconto predisposte dalle Unioni riconosciute per le spettanze dei propri associati, nonché nella fase di saldo con elenchi concernenti la definizione di tutte le doman de da parte degli Uffici liquidatori localmente incaricati del servizio, unitamente alle domande dei produttori singoli. Le Unioni riconosciute procedono al pagamento dei propri soci di- rettamente a mezzo assegno circolare per le somme accreditate.

Questa Azienda provvede al pagamento nelle stesse modali tà unicamente per i produttori singoli, nei confronti dei quali si è applicato il regime della forfettizzazione.

INTEGRAZIONE PREZZO PER I SEMI OLEOSI

L'integrazione prezzo per i semi oleosi è istituita con regolamento CEE n. 136/66 del 22.09.1966, n. 2681/83 del 21.9.1983 per i semi di colza, ravizzone e girasole raccolti nella comunità e trasformati per la produzione di olio.

L'integrazione non ha la funzione di assicurare un aiuto all'impresa di trasformazione in quanto tale, bensì promuovere la coltivazione dei semi oleosi, garantendo ai coltivatori il prezzo minimo comunitario che si pone a livello sensibilmente superiore a quello dei semi acquistati sul mercato internazionale.

In sostanza le integrazioni di prezzo per i semi oleosi ritirati e trasformati, pur essendo corrisposti alle imprese di spremitura sono di fatto dirette ai produttori agricoli, nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune di mercato attuato per i semi oleosi assicurando ai produttori stessi prezzi remunerativi ed equo tenore di vita alla popolazione agricola.

## SITUAZIONE CONTABILE DEI SEMI OLEOSI AL 31.12.1984:

- Aiuto alla produzione di semi di colza campagna 1982/83:  
£ 5.069.695 riferite a q.li 155,98;
- Aiuto alla produzione di semi di colza campagna 1983/84:  
£ 4.855.222.115 riferite a q.li 185.711,12;
- Aiuto alla produzione di semi di colza campagna 1984/85:  
£ 1.204.703.855 riferite a q.li 89.487,20;
- Aiuto alla produzione semi di girasole campagna 1983/84:  
£ 24.209.122.950 riferite a q.li 733.405,96;
- Aiuto alla produzione semi di girasole campagna 1984/85:  
£ 32.448.091.770 riferite a q.li 1.198.201,35.

INTEGRAZIONE PREZZO SEMI DI SOIA

L'integrazione prezzo per i semi di soia è istituita dal Reg. CEE n. 1900/74 del 15.07.1974 per la corresponsione dell'integrazione di prezzo ai produttori di seme di soia sulla base di ettaro coltivato. La normativa comunitaria è sostanzialmente modificata con i successivi regolamenti n. 1614/79 del 24.07.1979 e n. 1724/80 del 30.06.1980, che dispone la concessione dell'aiuto a favore del primo acquirente del prodotto previa presentazione di contratti di coltivazione e vendita della soia, stipulati con il coltivatore.

L'aiuto promuove la coltivazione del seme di soia in quanto garantisce al produttore il prezzo minimo comunitario.

## SITUAZIONE CONTABILE AL 31.12.1984:

- campagna 1982.83 £ 920.225 riferite a q.li 23,66;
- campagna 1983.84 £ 17.979.976.095 riferite a q.li 682.248,04;
- campagna 1984/85 £ 22.418.547.715 riferite a q.li 596.129,61.

In particolare la normativa comunitaria per la corresponsione dell'integrazione prezzo ai semi di soia di produzione nazionale prevede i seguenti adempimenti da parte del 1° acquirente del prodotto:

- deposito contratti di coltivazione presso l'A.I.M.A. entro il 15 agosto 1984 sottoscritti dal produttore e dalla ditta 1° acquirente. Con il contratto il 1° acquirente si impegna al ritiro di tutto il prodotto ed a corrispondere il prezzo minimo, fissato con Reg. CEE n. 1036/84 in 50,17 ECU per 100 Kg. A detto prezzo segue una maggiorazione o una detrazione per ogni punto di umidità e di impurità in meno o in più rispetto alla qualità tipo

di cui al Reg. 1035/84 "per semi alla rinfusa, di qualità sana, leale e mercantile e con il 2% di impurità e nel seme come tale, il 14% di umidità e il 18% di olio".

- Il primo acquirente deve disporre di impianti di magazzinaggio, tenere contabilità di magazzino unitamente alla documentazione giustificativa ai fini del controllo del diritto alla integrazione. Il prodotto non può uscire dalla impresa prima della domanda di integrazione.

- Domanda di integrazione corredata dei contratti di coltivazione eseguiti, dichiarazione dei quantitativi effettivamente raccolti, firmata dal produttore, altra dichiarazione indicante i quantitativi effettivamente forniti, firmata dal produttore e dal 1° acquirente; fatture di vendita della soia quietanzate dal 1° acquirente.

Il deposito della domanda ha l'effetto di determinare l'importo dell'integrazione valida al momento, avuto riguardo che tale importo viene stabilito con regolamento ogni quindicina del mese.

Per quanto attiene il pagamento dell'aiuto si rende necessario la campionatura del seme per la individuazione della trasformazione da qualità tal quale a qualità tipo con conseguente campionatura del prodotto da parte dell'AIMA e successiva analisi di laboratorio per determinare le caratteristiche.

Sulla base delle caratteristiche della partita in domanda e della data di presentazione della domanda medesima segue il computo per la liquidazione spettante.

AIUTO AL CONSUMO DELL'OLIO DI OLIVA

Nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi vegetali è stato istituito con Reg. CEE n. 1562/78 del 28.06.78 il regime dell'aiuto al consumo dell'olio di oliva, che è diventato operante dal 1° Aprile 1979.

L'art. 11 del suddetto Reg. CEE n. 1562/78 stabilisce che se il prezzo indicativo alla produzione, diminuito dell'aiuto alla produzione, è superiore al prezzo rappresentativo di mercato, è concesso un aiuto sull'olio di oliva confezionato ed immesso sul mercato pari alla differenza tra questi importi.

Dall'importo dell'aiuto così determinato una quota viene destinata ad azioni informative e promozionali tese ad accrescere il consumo dell'olio di oliva.

L'istituzione di tale regime di aiuto ha rappresentato un valido strumento ai fini della maggiore competitività dell'olio di oliva nei confronti dell'olio di semi, con conseguenti benefici sia del produttore, per la maggiore remunerazione del prodotto, sia del consumatore, per il contenuto livello di prezzo.

L'aiuto al consumo dell'olio di oliva viene corrisposto alle Imprese confezionatrici riconosciute, ai sensi del Reg. CEE n. 3089/78 del 19.12.1978, idonee dal Ministero dell'Industria Commercio ed Artigianato, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa Comunitaria e Nazionale in materia.

Le Imprese confezionatrici riconosciute hanno diritto all'aiuto soltanto per le quantità di olio di oliva confezionate in recipienti di contenuto pari o inferiore a litri 5, provvisti dell'indicazione del numero di riconoscimento dell'Impresa, im-

messe sul mercato.

Poichè l'aiuto al consumo spetta per i soli oli di origine comunitaria è stato istituito l'obbligo per gli importatori di costituire sugli oli provenienti da Paesi extracomunitari una cauzione fidejussoria, corrispondente all'importo dell'aiuto al consumo, a garanzia che sugli oli medesimi non venga chiesto l'aiuto.

La cauzione fidejussoria suddetta viene costituita in favore dell'AIMA, e viene svincolata su presentazione della prova che l'olio di oliva importato da Paesi extracomunitari è stato posto in condizione di non poter fruire dell'aiuto.

Per lo svolgimento dei compiti di gestione del regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva sono state stipulate a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1978/79 delle apposite Convenzioni tra l'AIMA e gli Organismi Professionali riconosciuti, che nell'ultima campagna risultavano essere i seguenti: FEDEROLIO, ASSITOL OLIVA, U.N.A.FR.OL e A.I.C.O..

Nella Convenzione stipulata con gli Organismi Professionali riconosciuti sono definiti i compiti attribuiti, che si possono così sintetizzare:

- controllo delle domande di aiuto al consumo dell'olio di oliva presentate dalle Imprese confezionatrici associate;
- richiesta all'A.I.M.A. dell'aiuto spettante alle Imprese associate, effettuato con la presentazione di apposite "note riepilogative" in cui sono riportate fino ad un massimo di 50 domande, preventivamente controllate e quindi ammissibili a pagamento;
- spedizione della documentazione riguardante ogni singola domanda agli Istituti di Vigilanza competenti per territorio, per l'effettuazione dei controlli in loco;

Con Decreto Ministeriale 9.11.79 è stato disposto che i controlli da espletare presso le Imprese confezionatrici siano effettuati dagli Istituti di Vigilanza per la Repressione della Frodi.

Poichè in seguito si è reso necessario procedere ad un aumento dei Funzionari da destinare ai controlli, in considerazione della molteplicità delle domande di aiuto presentate, è stata disposta la collaborazione di personale appartenente al Corpo Forestale dello Stato.

In merito alle operazioni di controllo affidate agli Istituti di Vigilanza per la Repressione delle Frodi si è però constatato che le stesse sono carenti in alcune Regioni (Puglia, Basilicata, Lazio, Campania), in quanto gli Istituti competenti per territorio non sono organizzati in modo tale da effettuarli in tempi relativamente brevi.

A decorrere dalla campagna di commercializzazione 1982/83 gli Organismi Professionali riconosciuti sono tenuti, in conformità a quanto stabilito dal D.M. 8.10.82, ad effettuare delle verifiche presso Imprese confezionatrici a loro associate, e segnalate allo scopo dall'A.I.M.A..

In applicazione del citato D.M. 8.10.82, nel corso dell'anno 1984 sono state effettuate, da parte degli Organismi Professionali, n. 14 verifiche presso Imprese confezionatrici, segnalate dall'A.I.M.A. in quanto avevano presentato notevoli incrementi percentuali sulle quantità di olio di oliva per cui veniva richiesto l'aiuto rispetto alle precedenti campagne di commercializzazioni.

Per n. 4 verifiche, effettuate in collaborazione con Funzionari del Ministero Agricoltura e Foreste, dell'A.I.M.A. e dei vari Istituti di Vigilanza per la Repressione delle Frodi, si sono ri



levate irregolarità di natura penale, per cui le Imprese sono state denunciate con appositi "rapporti giudiziari" alle competenti Autorità Giudiziarie.

Alla data del 31 dicembre 1984 risultano essere stati effettuati i seguenti pagamenti a titolo di aiuto al consumo dell'olio di oliva:

Camp. Comm.ne	1978/79	£.	9.661.010	lt.	35.164
"	"	"	53.389.970	"	155.485
"	"	"	31.888.825	"	63.479
"	"	"	— ===	"	===
"	"	"	108.087.067.555	"	114.768.913
"	"	"	207.393.304.175	"	322.886.618

SCHEDARIO OLEICOLO

Nel corso del 1984 sono proseguiti con regolarità i lavori per la realizzazione dello Schedario Oleicolo Italiano, prevista dal Reg. CEE n. 154 del 21.01.1975, resa operante dal Reg. CEE n. 2276 del 16.10.79, decisa per avere, tramite l'utilizzazione di una metodologia scientifica/<sup>ed</sup>avanzata, una conoscenza effettiva ed oggettiva della olivicoltura italiana.

Preme far rilevare il sostanziale rispetto dei tempi preventivati per l'esecuzione delle complesse operazioni previste, ottenuto con una stretta collaborazione ed un continuo raccordo tra il Consorzio per lo Schedario Oleicolo Italiano, le Associazioni dei Produttori Olivicoli UNAPROL, CNO, AIPO, UNASCO, associate alla realizzazione dell'opera, ed il Comitato Tecnico Amministrativo appositamente istituito nell'ambito ALMA per lo svolgimento di compiti di consulenza, coordinamento e controllo di tutte le operazioni commesse alla realizzazione.

Nel corso delle numerose riunioni svoltesi nell'anno il Comitato ha continuato la sua opera provvedendo alla messa a punto ed in qualche caso a modificare le metodologie operative previste in Convenzione, sia per un migliore conseguimento del risultato desiderato, sia per una loro precisa esecuzione in riferimento ai compensi riconosciuti ed eventualmente da riconoscere.

In tale ottica il Comitato, tra l'altro, ha ricompattato in tre sole fasce, in luogo delle sei previste, i lavori relativi alla fotointerpretazione e conta delle piante pervenendo sicu<sup>ra</sup>ramente ad una diminuzione del costo complessivo per detta operazione rispetto a quello che si sarebbe avuto mantenendo inalteratala previsione operativa convenzionale.

Così il Comitato ha provveduto a disciplinare la esecuzione delle ortofoto, dei fotopiani ed ingrandimenti che deve essere preventivamente autorizzata; così ha provveduto da ultimo a determinare i compensi per la esecuzione di detti lavori da fogli catastali in scala originale 1:4000 e 1:1000, non previste in Convenzione, la cui esistenza è stata rilevata presso alcuni Uffici Catastali.

Per quanto concerne le attività demandate alle Associazioni il Comitato, oltre a fornire i chiarimenti spesso richiesti, ha provveduto a fissare dei criteri per l'applicazione della revisione prezzi, non indicati in Convenzione, sia alle dichiarazioni della campagna 82/83 sia a quelle della 83/84.

Si è già detto nella relazione per l'attività svolta nel 1983 della apposita convenzione stipulata tra l'Azienda e la S. r.l. "Geotopografica Roma" con la quale si è fornito al Comitato un braccio operativo per consentirgli il pieno assolvimento dei compiti di controllo delle operazioni in quanto la mole delle documentazioni da esaminare, anche ai fini di un puntuale e preciso pagamento degli stati di avanzamento lavori, si va rivelando davvero impressionante e si porrà ben presto il problema della loro conservazione per ora assicurata dal Consorzio.

Si può affermare nel complesso che l'andamento dei lavori è senz'altro soddisfacente, cosa tra l'altro che è stata rilevata anche da vari controlli effettuati dalla CEE con propri tecnici.

Ai fini di una comprensione di quanto realizzato nell'anno in questione si indicano le quantità di lavoro eseguite ed i compensi corrisposti al Consorzio, alle Associazioni, alla Geotopografica Roma:

1) Zonaggio aree olivetate

completato nel 1982

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) Fotoriproduzione tavole censuarie	pag.	236.671
3) " registri partitari	Partite	313.418
4) " prontuario particellare	partic.	190.719
5) Selezione informazioni part. cat.	pag.	===
6) Cod. e memorizzazione dati	partic.	117.563
7) Rep. dati ed elab. nastri magn. Catasto	"	169.688
8) Elaborazione tabulati	"	non movimentato
9) Elab. e stampa partic. olivetate e non	"	1.575.043
10) Stampa e intest. scheda ril.	schede	405.064
11) Elaborazione tavolette I.G.M.	tavolette	completata
12) Microfilmatura fogli mappa su arc.	fogli	3.282
13) " " " originali	"	2.137
14) Osservazioni preliminari part. oliv.	partic.	529.637
15) Definizione aree da aereofotografare	tavol.	completata
16) Riprese aerofotografiche	ettari	1.639.000
17) Esecuzione ortofoto	fogli	1.396
18) Esecuzioni fotopiani	"	1.839
19) Riporto su foto aeree limiti catast.	"	3.913
20) Esecuzione ingrandimenti	copie	14.476
21) Fotointerpretazione	partic.	554.090
22) Memorizzazione dati	carat.	17.621.990
23) Presentazione risultati	part. ol. non ancora mov.	
24) " "	a corpo non ancora mov.	
25) Rilevamento a terra	partic.	369.403
26) Mem. e contr. corretta acquis. dati su schede	schede	262.556
27) Memorizzazioni dichiarazioni oliv.	dichiar.	443.211
28) Analisi e programmazione	terminata	nel 1983
Compensi liquidati al Consorzio - al netto di IVA	£	19.762.557.564
" " all'UNAFROL - " "	£	2.334.408.605
" " al CNO - " "	£	849.644.350

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Compensi liquidati all'AIPO	- al netto di IVA	£	252.918.910
"	" all'UNASCO	"	£ 318.010.435
"	" alla Geotopografica Roma	- al netto di I.V.A.	
		£	630.469.380

Per concludere appare doveroso dire che lo stato ed il modo di attuazione dell'opera, che costituisce una fonte di conoscenza del tutto nuova ed originale ma anche uno strumento di lavoro, potrebbero essere compromessi da dubbi e resistenze che provengono da ambienti comunitari anche in considerazione della necessità di un ulteriore finanziamento dell'opera per la cui realizzazione risultano in prospettiva del tutto insufficienti le stime di spesa indicate in Convenzione: sarà questo comunque uno degli aspetti che il Comitato Tecnico Amministrativo sarà chiamato a chiarire sulla base di considerazioni oggettive ed evidenziando realtà di fatto riscontrate.

PRODOTTI ITTICI

La normativa relativa all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ha avuto una graduale formazione nel tempo, tanto che all'iniziale regolamento CEE 2142/70 del 20 ottobre 70 altri se ne sono aggiunti e in modo tale da rendere la materia mancante della necessaria chiarezza e le relative norme di non facile consultazione.

Il Consiglio delle Comunità Europee, su proposta della Commissione e con il parere favorevole del Parlamento Europeo, ha inteso disciplinare l'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca procedendo alla loro codificazione con il Regolamento CEE 100/76 del 28 gennaio 1976 che, unificando le norme in un regolamento organico, ha eliminato gli inconvenienti che prima si lamentavano.

A partire dal 1.01.1983 il Reg. CEE 100.76 è stato sostituito dal Reg. CEE 3796/81 del 29 dicembre 1981 che dalla stessa data disciplina l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca.

L'A.I.M.A. è stata autorizzata con legge 2 agosto 1975 n. 388 ad effettuare gli interventi di mercato per i prodotti ittici e il Ministro della Marina Mercantile a concedere alle organizzazioni di produttori ittici il riconoscimento previsto dai regolamenti comunitari.

Nel quadro dei citati regolamenti comunitari, le funzioni dell'AIMA, quale organismo di intervento per l'Italia, si concretano nei compiti appresso indicati:

- controllo dell'osservanza, nella commercializzazione dei prodotti, delle norme comuni di qualità;
- intervento nella commercializzazione dei prodotti per situazioni

- ni di crisi grave di mercato;
- destinazione dei prodotti ritirati dalla vendita dalle organizzazioni dei produttori;
  - corresponsione, alle organizzazioni dei produttori, della compensazione finanziaria concessa per i prodotti ritirati dalla vendita;
  - corresponsione di un premio di riporto speciale per acciughe e sardine sottoposte ad un procedimento di trasformazione;
  - aiuti all'ammasso privato a favore dei produttori;
  - indennità di compensazione ai produttori per i tonni destinati all'industria conserviera;
  - restituzione all'esportazione.

I - Controllo dell'osservanza, nella commercializzazione dei prodotti, delle norme comuni di qualità

Il controllo dell'osservanza, nella commercializzazione dei prodotti, delle norme comuni di qualità consiste nella verifica della presentazione in vendita dei prodotti secondo la categoria e le caratteristiche di qualità prescritte dalle norme comunitarie per i prodotti ittici.

Tale controllo in Italia, è stato affidato ad apposite Commissioni di Controllo, per i prodotti ritirati dal mercato, e al direttore dei Mercati Ittici per il prodotto commercializzato.

II - Intervento nella commercializzazione dei prodotti per situazioni<sup>di</sup> crisi grave di mercato

L'intervento nella commercializzazione per situazioni di crisi grave di mercato è previsto dalla regolamentazione comunitaria limitamente alle acciughe e sardine del Mediterraneo.

La disciplina comunitaria sull'organizzazione comune del mercato dei prodotti ittici, ha riservato alla Commissione la decisione di dichiarare la situazione di crisi grave.

L'andamento abbastanza normale del mercato dei prodotti ittici nel corso dell'anno 1984 è stato tale da non far registrare condizioni di particolare difficoltà in fase di commercializzazione per cui non vi sono state dichiarazioni comunitarie di crisi grave di mercato.

### III - Destinazione dei prodotti ritirati dalla vendita dalle organizzazioni dei produttori

Il ritiro dalla vendita di prodotti ittici è una misura di intervento la cui adozione è rimessa, dalla regolamentazione comunitaria, alla autonoma valutazione e decisione delle organizzazioni dei produttori al fine di conseguire il mantenimento di una normale situazione di mercato attraverso la più rapida sottrazione dal mercato stesso di eccedenze invendibili, diminuendo così notevolmente le probabilità che si verificano situazioni di crisi grave.

Tale misura di intervento, per la quale la regolamentazione comunitaria ha stabilito un regime di prezzi, comporta l'obbligo per le organizzazioni di produttori di dare ai prodotti ritirati dalla vendita una delle seguenti destinazioni:

distribuzione gratuita ad opere di beneficenza; alimentazione animale del prodotto allo stato fresco; alimentazione animale del prodotto trasformato in farina; fini diversi dall'alimentazione.

Le organizzazioni di produttori hanno ritirato durante l'anno 1984 tonn. 2.048,280 di sardine e tonn. 545,235 di acciu



ghe la cui destinazione non è dato ancora sapere poichè non ancora sono pervenute a questa Azienda le domande di compensazione finanziaria con le relative specifiche indicazioni.

IV - Erogazione dei contributi di compensazione finanziaria alle Organizzazioni dei Produttori per i prodotti ritirati dalla vendita

Le somme erogate dall'AIMA durante l'anno 1984 alle organizzazioni dei produttori per contributi di compensazione finanziaria riguardano:

- il prodotto ritirato durante la campagna di commercializzazione 1983 che, nello stesso anno, non è stato possibile liquidare;
- il prodotto ritirato durante la campagna di commercializzazione 1984 per il quale sono state liquidate anticipazioni dello stesso anno.

Per il prodotto ritirato le norme che ne hanno disciplinato il sistema sono state quelle previste dal Reg. CEE 3796/81 che prevede un contributo di compensazione finanziaria alle Organizzazioni dei produttori che abbiano operato ritiri di sardine e ac ciughe dal mercato.

La compensazione finanziaria varia in funzione del quantitativo di prodotto ritirato e del prezzo di ritiro ed è intesa in modo tale che aumentando la percentuale del prodotto ritirato rispetto al prodotto complessivamente commercializzato, diminuisce l'ammontare della compensazione finanziaria.

Il ritiro dalla vendita di prodotti ittici è una misura di intervento la cui adozione è rimessa alla autonoma valutazione e decisione delle organizzazioni dei produttori che, attraverso la

sottrazione dal mercato di eccedenze invendibili, perseguono una condizione di equilibrio tra la domanda e l'offerta.

Apposite Commissioni di Controllo, nominate dalle competenti Capitenerie di Porto, accertano i quantitativi di prodotto ritirato e la destinazione data agli stessi e sottoscrivono appositi modelli sulla base dei quali l'A.I.M.A. liquida i relativi contributi.

Per i prodotti ritirati durante la campagna di commercializzazione 1983 sono state liquidate, durante l'esercizio finanziario 1984, le somme residue spettanti alle organizzazioni dei produttori così come appresso indicato:

£ 278.979.730 di compensazione finanziarie e saldo di anticipazioni già erogate per ritiri di sardine;

£ 70.653.530 di compensazione finanziaria e saldo di anticipazioni già erogate per ritiri di acciughe.

Per i prodotti ritirati durante la campagna di commercializzazione 1984 sono state accordate anticipazioni alle organizzazioni dei produttori che nell'esercizio finanziario 1984 le hanno richieste costituendo all'uopo una cauzione pari al 105% delle somme anticipate.

Le anticipazioni accordate sono state di £ 209.638.370 per ritiri di sardine e di £ 73.481.880 per ritiri di acciughe.

#### V- Erogazione di premi di riporto speciale per sardine e acciughe

Un premio di riporto speciale viene concesso alle industrie e/o alle Associazioni di Produttori che sottopongano ad uno o più processi di trasformazione le acciughe e/o le sardine del Mediterraneo destinate al consumo umano.

Tale provvidenza è concessa a norma del Reg. CEE 3796/81 per 4 anni consecutivi a partire dal 1° gennaio 1983 ed è accordata a condizione che si provveda a stipulare contratti di acquisto tra i trasformatori e le organizzazioni di produttori con l'obbligo di pagare a questi ultimi un prezzo minimo di acquisto che sia almeno uguale al prezzo di ritiro comunitario maggiorato del 5%.

Il contributo varia a seconda del procedimento di trasformazione e per la corrente campagna di commercializzazione è stato fissato nella misura di 100 ECU/ton. per la trasformazione in conserva, 75 ECU/ton. per la salazione e 50 ECU/ton. per la congelazione.

Le Commissioni di Controllo hanno il compito di accertare la qualità e la quantità del prodotto avviato alla trasformazione, e ad accertamento avvenuto, rilasciano appositi modelli che insieme alla contabilità giacenze costituiscono il presupposto per la liquidazione del premio di cui si tratta.

I premi di riporto speciale corrisposti durante l'anno 1984 riguardano:

- sardine congelate pari a Kg. 531.335 per le quali è stato liquidato un contributo di £ 35.626.070;
- acciughe congelate pari a Kg. 135.224 per le quali è stato liquidato un contributo di £ 9.066.765;
- sardine trasformate in conserve pari a Kg. 2.191.448 per le quali è stato liquidato un premio di £ 292.586.765.

#### VI - Aiuti all'ammasso privato a favore dei produttori

L'aiuto all'ammasso privato a favore dei produttori è previsto nel caso in cui il corso dei prezzi dei prodotti ittici per mangia inferiore all'85% del prezzo di orientamento e per un perio

do che lascia prevedere una perturbazione di mercato.

E' demandato alla Commissione il compito di decretare l'intervento sul mercato con aiuti all'ammasso privato e stabilirne le modalità.

Durante l'anno non si sono verificate particolari condizioni da rendere necessario il ricorso a questa misura di intervento.

#### VII - Restituzione all'esportazione

Nella misura necessaria per consentire un'esportazione economicamente importante dei prodotti di cui all'art. 1 par.2 del Reg. CEE 3796/81, sulla base dei prezzi di tali prodotti sul mercato mondiale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi della Comunità è coperta da una restituzione all'esportazione.

Durante l'anno 1984 non sono state avanzate domande per la restituzione all'esportazione.

SETTORE LATTIERO - CASEARIOA) INTERVENTI NAZIONALI

Nel corso dell'anno 1984 si è fatto ricorso alle procedure d'ammasso pubblico del formaggio Pecorino Romano, la cui crisi è stata provocata da un eccesso di produzione che ha determinato il crollo del prezzo del prodotto sui mercati esteri e nazionali.

L'intervento di ritiro, ultimato nell'agosto 84 ha consentito di immagazzinare q.li 21.454,40 di formaggio nel magazzino Generalfrigo di Cagliari e q.li 3.539,31 presso il magazzino SCAR di Roma.

Il prezzo di ritiro corrisposto ai conferenti è stato di £ 7.500+I.V.A.; ciò ha comportato un onere complessivo di lire 19.120.188.150.

Entro il corrente anno 1984 sono state altresì definite le procedure di smaltimento del prodotto secondo le destinazioni seguenti:

- q.li 350 alle FF.AA. per la distribuzione alle mense: tra breve inizieranno le operazioni di ritiro;
- q.li 3.000 a titolo di aiuto alimentare alla Tunisia e all'Etiopia:

Il Ministero Affari Esteri - Dipartimento Cooperazione e Sviluppo - ha formalizzato le richieste di q.li 1.000 di Pecorino Romano da avviare in Tunisia e q.li 2.000 in Etiopia nel quadro degli interventi alimentari d'urgenza.

Nel relativo carteggio è previsto che le spese relative a tale aiuto di urgenza, incluse quelle di trasporto, gravino sul fon

do speciale del Dipartimento;

- q.li 5.000 a titolo di cessione alla "Conferenza episcopale della Repubblica Centrafricana": l'Arcivescovo della Conferenza Episcopale Regionale della Repubblica Centrafricana ha richiesto, per tramite del Segretario Episcopale Romano q.li 5.000 di formaggio Pecorino, da inviare a titolo gratuito nella diocesi Africana, del Ciad e del Congo, ove il fenomeno della denutrizione rivela aspetti assai preoccupanti.
- q.li 6.000 a titolo di cessione al Movimento "Africa Mission" l'Istituto per la Cooperazione e sviluppo Internazionale ha richiesto q.li 6.000 di Pecorino da distribuire a titolo gratuito alle popolazioni bisognose dell'Angola, Ghana, Mozambico e Ruwanda.

#### B) APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNITARI

Il settore lattiero-caseario si presenta particolarmente complesso a causa dei molteplici regolamenti comunitari tendenti da un lato a sostenere la produzione lattiera secondo le necessità prevalenti dell'agricoltura nord-europea e dall'altro a regolare se non a frenare le eccedenze produttive.

Tale contraddittoria esigenza è esplosa segnatamente con l'istituzione della tassa a prelievo di corresponsabilità la quale si è aggiunta, come misura frenante della eccedentaria produzione lattiera europea, alle molteplici forme di aiuto concesse su tutta la gamma dei derivati del latte.

Pertanto la logica maggioritaria dei paesi nord europei (Italia e Grecia escluse), ha imposto, senza rinunciare ad alcuna delle misure varate nel corso degli anni a sostegno della pro

duzione lattiera e di fronte al dilagare delle eccedenze, misure di freno alla produzione (tassa sul latte), rilevatesi del tutto inutili giacchè i surplus continuano a salire, nonostante incentivi vari tendenti ad incrementare il consumo del latte e dei formaggi e quindi a facilitare lo smaltimento.

a) Misure di sostegno alla produzione

1) Aiuti al latticello liquido

Si tratta di un contributo CEE ad un sottoprodotto della lavorazione del burro detto latticello, normalmente usato come alimento per animali ed in particolare per suini.

Il latticello o latte scremato liquido costituisce la parte liquida derivata dal processo di burrificazione del latte e delle creme di latte che non devono essere confuse col siero (che non ha diritto all'aiuto), derivato dal processo di caseificazione.

E' una tipica misura varata secondo la logica chiarita nelle premesse, giacchè di fatto sostiene la produzione del burro fortemente eccedentaria nell'area comunitaria.

L'aiuto riveste in Italia carattere del tutto marginale (circa 10 miliardi annui) se paragonato a quello ben più sostanzioso pagato dal FEOGA agli altri partners europei.

Questi ove la produzione lattiera non trovi collocazione come latte alimentare e nella fabbricazione dei formaggi, provvedono alla scrematura dell'alimento primario ricavando da un lato burro, dall'altro latte scremato liquido destinato direttament

all'alimentazione degli animali (in ciò ricevendo un aiuto comunitario) o alla trasformazione mediante processo di disidratazione (sprayzzazione) in latte scremato in polvere.

Ovviamente sia il burro prodotto che il latte scremato in polvere, ove non vengano convenientemente commercializzati, finiscono con l'essere conferiti all'intervento.

La meccanica sopra descritta pone al riparo l'agricoltore nord-europeo da qualsiasi rischio giacchè risulta in ogni caso conveniente produrre latte anche se questi deve destinare il burro e il latte scremato all'intervento.

In Italia tale possibilità è preclusa di fatto dalla scarsità della produzione lattiera che viene totalmente destinata al consumo diretto o alla trasformazione in formaggio.

Produrre in Italia latte per l'intervento è tuttora un non senso economico.

In effetti il latticello prodotto in Italia per cui l'ADMA paga l'aiuto non deriva dalla burrificazione del latte ma dalle creme ricavate nel processo di lavorazione dei principali formaggi italiani, parmigiano reggiano e grana padano, che sono semi-grassi cioè derivano da una parte di latte intero e da una di semiscremato.

Dalle creme prodotte contenenti il 30-35% di grasso viene ricavato il burro e il latticello che viene direttamente utilizzato per l'alimentazione degli animali (porcilaie annesse al caseificio) o ceduto dal burrificio ad allevatori.

Attualmente le ditte autorizzate dal Ministero dell'Agricoltura a beneficiare dei contributi CEE al latticello sono circa 900 prevalentemente concentrate nel Nord Italia.

Esse presentano all'ADMA domanda trimestrale d'aiuto per



il tramite dell'organo regionale di controllo che allega i bilanci di produzione e la relazione di competenza.

Attualmente le procedure di pagamento si presentano sufficientemente consolidate per cui non sussistono gravi difficoltà di natura giuridico-amministrativa per la definizione delle pratiche.

Nel 1984 l'A.I.M.A. ha effettuato il pagamento dei contributi CEE a mezzo elenchi avvalendosi di apposita convenzione con la Banca Nazionale del Lavoro, per cui con tale procedura semplificata è stato possibile eliminare il cronico ritardo dei tempi di liquidazione.

Nel corso dell'anno 1984 sono state liquidate domande per un importo complessivo di contributo erogato pari a l i r e 10.528.934.310===.

## 2) Aiuti al latte scremato in polvere

Per le considerazioni esposte in premessa l'Italia non produce latte scremato in polvere, ma ne utilizza grossi quantitativi essendo tali alimenti la base per la fabbricazione dei mangimi soprattutto per vitelli.

Pertanto l'Italia è costretta ad importare la polvere di latte dai partners produttori sopportando l'alea di una concorrenza con i mangimi esteri a base di latte sempre più sleale in quanto gli operatori di casa nostra vedono gravati i costi di produzione del costo di trasporto e degli oneri di sdoganamento.

L'ADMA ben conscia di tali problemi ha sempre cercato di favorire il trasferimento del latte scremato in polvere da magaz

zini dell'intervento estero in depositi italiani con costi di trasferimento a carico del Feoga.

Tale argomento viene trattato successivamente negli "am<sup>massi</sup> pubblici".

L'acquisto del latte scremato in polvere destinato alla produzione di mangimi per animali viene favorito dalla CEE, per i noti problemi di eccedenze, mediante corresponsione di un aiuto che copre circa metà del prezzo di intervento.

Comunque tuttora vige il Reg. CEE 1624/76 il quale prevede che il pagamento dell'aiuto per il latte scremato in polvere utilizzato per la produzione di mangimi venga versato al paese fornitore, per cui gli operatori italiani pagano all'estero il prodotto già scontato dell'aiuto CEE, salvo versamento dell'importo dell'aiuto medesimo maggiorato del 10% all'atto dell'importazione alla dogana sotto forma di cauzione.

Ove le operazioni di trasformazione avvengano secondo i modi e i tempi stabiliti dai regolamenti CEE, l'organo regionale di controllo provvede ad informare la dogana detentrica delle fidejussioni affinché vengano liberate.

L'AIMA paga su domanda del mangimificio la cosiddetta "integrazione di aiuto", allorchè nel periodo intercorrente tra la data di espletamento delle formalità doganali di esportazione dal Paese di origine alla data di effettiva trasformazione intervenga un incremento dell'aiuto comunitario: in tali ipotesi l'Àzienda di Stato corrisponde tale differenza di aiuto.

Nel corso dell'anno 1984 per operazioni di trasformazione verificatesi nelle siffatte condizioni sono state liquidate a favore di 20 mangimifici autorizzati n. 78 domande per un importo complessivo di circa £ 5.149.585.140===.

Come avviene per il latticello la maggior parte degli operatori italiani sono ubicati nelle zone di maggior assorbimento di mangime e cioè nel nord Italia dove risiedono i più cospicui allevamenti zootecnici.

3) Aiuti per il burro e burro concentrato (di mercato) destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati, o di altri prodotti alimentari.

Nell'anno 1984 la CEE per favorire al massimo lo smaltimento del burro ha inteso promuovere contestualmente sia la vendita di prodotti provenienti dal libero mercato sia quella di burro d'intervento.

Le procedure di gara tuttavia pur avvenendo lo stesso giorno e precisamente il 2° e 4° martedì di ogni mese divergono sostanzialmente:

- burro di libero mercato: la ditta autorizzata all'incorporazione diretta del burro o alla concentrazione in Butteroil destinato alla pasticceria, acquista liberamente il prodotto e concorre alla gara richiedendo alla CEE un aiuto per la trasformazione. Se l'aiuto concesso dalla CEE è uguale o inferiore a quello richiesto l'operatore risulta aggiudicatario se è superiore, l'operatore perde la gara.

Il pagamento dell'aiuto, da parte dell'A.I.M.A., avviene qualora entro otto mesi dalla gara le imprese abbiano fabbricato direttamente i prodotti, oppure fabbricato o fatto fabbricare i prodotti previa concentrazione e denaturazione del burro; l'aiuto stesso è corrisposto immediatamente dopo tale trasformazione e previa costituzione dei depositi cauzionali di trasformazione, da svincolarsi soltanto sulla base della prova dell'avvenuta uti

lizzazione finale del prodotto entro il suddetto termine di otto mesi.

La prova mediante attestazione dell'organo regionale di controllo (in genere Ispettor. Provinc. Agricol.) per l'utilizzazione diretta o per la concentrazione e denaturazione e del Servizio Repressione Frodi, per la trasformazione finale, deve pervenire all'AIMA entro 18 mesi dalla data della gara cui si riferisce l'aggiudicazione.

Durante l'anno 1984 si sono così svolte n. 55 aggiudicazioni per q.li 13.000 di burro.

- burro d'intervento : la ditta concorre direttamente all'acquisto di burro da magazzini di intervento siti in Italia o all'estero risultando aggiudicataria se l'offerta è uguale o superiore al prezzo richiesto della CEE; se viceversa l'offerta è inferiore l'operatore perde la gara.

Le modalità di controllo sono sostanzialmente identiche a quelle già descritte, salvo che in questo caso l'AIMA non paga l'aiuto ma si limita alla restituzione della cauzione prestata dall'operatore a garanzia della corretta utilizzazione del burro. Nell'anno 1984 si sono così svolte n. 63 aggiudicazioni per q.li 12.100 di burro.

#### b) Misure a sostegno del mercato

Sempre nella finalità della politica agricola di garantire il giusto equilibrio fra una equa remunerazione dei produttori agricoli e il contenimento dei prezzi al consumo, si inquadrano le misure comunitarie varate a sostegno del mercato.

Rappresentano strumenti di tale politica le misure di stoccaggio pubblico cioè gli acquisti diretti da parte degli Organi-

smi d'intervento, a determinati prezzi, di burro, latte scremato in polvere e formaggi parmigiano reggiano e grana padano.

In secondo luogo fra le misure integrative o accessorie dell'intervento vanno annoverate quelle relative alla concessione di aiuti allo stoccaggio privato sempre per i prodotti burro, latte scremato in polvere e formaggi tipo grana, nonché, in situazioni particolari, per altri formaggi a lungo periodo di stagionatura.

Appare evidente che in un Paese come l'Italia, deficitario sul piano produttivo, abbiano trovato, maggiore diffusione le forme indirette di intervento a sostegno del mercato.

Difatti dal 1968, anno in cui il mercato dei prodotti lattiero-caseari della Comunità è entrata nella fase unica, ad oggi se si eccettuano gli interventi iniziali sul burro, due sole volte si è dovuto far ricorso agli acquisti diretti di formaggio grana e precisamente nel 1975 e nel 1980 (Intervento Nazionale), quando le quotazioni di mercato erano scese, anche sensibilmente al di sotto del prezzo d'intervento e comunque come nel caso dell'ammasso del 1980 non assicuravano neppure i costi al produttore.

Nei rimanenti periodi, l'equilibrio di mercato è stato assicurato nel nostro Paese, dalle altre forme d'intervento fra le quali principalmente può essere annoverata, per la rilevanza economica assunta nel tempo, la concessione di aiuto all'ammasso privato dei formaggi parmigiano reggiano e grana padano.

Nella filosofia della normativa comunitaria l'ammasso privato è visto come una misura idonea "a contribuire a realizzare l'equilibrio del mercato".

L'aiuto riveste quindi una funzione di riportare nel tempo,

distribuendola in misure più uniformi, la commercializzazione del prodotto idoneo al consumo. L'entità dell'aiuto che in linea generale è fissata inizialmente per campagna di commercializzazione, tiene conto delle spese di ammasso (spese fisse e mobili, perdite di peso e costi di finanziamento) e dell'evoluzione dei prezzi di mercato.

Occorre aggiungere che mentre la misura di aiuto all'ammasso privato prevista dalla normativa CEE per i formaggi tipo grana presenta possibilità applicative a carattere permanente, per analoghe iniziative dello stesso comparto (ammasso privato del burro e del pecorino) la concessione degli aiuti è prevista per limitati periodi di tempo nel corso dell'annata, oppure ad esso si fa ricorso solo al verificarsi di determinate condizioni di pesantezza del mercato, quale misura preventiva o collaterale all'intervento pubblico vero e proprio.

Parimenti ove il prezzo di mercato dei prodotti in ammasso tende a salire rapidamente, la CEE può disporre l'immediata disponibilità del prodotto pronto al consumo mediante la sospensione degli aiuti all'ammasso privato del prodotto medesimo.

#### 1) Ammassi privati

L'anno 1984 ha confermato la tendenza alla ripresa delle quotazioni di mercato nel settore lattiero-caseario, con particolare riferimento ai formaggi grana, sui quali ha esplicitato effetto favorevole il persistente calo produttivo dovuto alla autoregolazione delle produzioni operata dai Consorzi di tutela: Consorzio del Grana Padano e del Parmigiano Reggiano.

Il ricorso allo stoccaggio privato, con relativi aiuti co

munitari previsti dal Reg. CEE 804/68, ha comunque interessato notevolmente gli operatori del settore, per cui sempre più rilevante è stato il numero dei contratti d'ammasso privato stipulati dall'ADMA sia per i formaggi grana, sia per il provolone e per il pecorino romano, sia infine -ma in numero e per quantità ridotti - per il burro nazionale.

Nell'anno 1984, in applicazione della menzionata regolamentazione, sono stati stipulati i seguenti contratti:

- n. 2.646 per q.li 550.757 di Grana Padano;
- n. 5.751 per q.li 379.015 di Parmigiano Reggiano;

Le somme erogate sono state le seguenti:

- £ 32.664.222.830 per il Grana Padano;
- £ 30.442.766.295 per il Parmigiano Reggiano;

#### Ammasso privato del formaggio provolone.

La regolamentazione di questo comparto è sostanzialmente analoga a quella relativa ai formaggi grana padano e parmigiano reggiano discostandosi soltanto in ordine ai limiti di durata minima - 61 giorni - e massima 270 giorni - dell'ammasso sotto contratto.

Nel corso dell'anno 1984 sono stati stipulati n. 175 contratti per quintali 61.738 di provolone, e sono stati erogati aiuti per £ 2.725.836.280 relativi a q.li 89.978 di prodotto ammassato nelle misure crescenti da ECU 2,67 a ECU 2,69 corrispondenti ad un aiuto medio unitario di £ 3.837,76.

Ammasso privato del formaggio pecorino romano

Il pecorino romano, nella regolamentazione comunitaria rientra nella categoria dei formaggi da riporto per i quali è previsto il solo intervento mediante erogazione di aiuti all'am<sup>am</sup>masso privato da attuarsi con provvedimenti adottati al momento del verificarsi di particolari condizioni di mercato che lo ren<sup>un</sup> dono necessario per una durata limitata nel tempo.

Analogamente a quanto avvenuto nella campagna 1983/84 a ca<sup>ca</sup> usa di una iniziale pesantezza di mercato, nel corso dell'anno 1984 si è avuto un intervento limitato al periodo 1.05.84 al 28.02.1985 e ad un contingente massimo di 11.000 tonnellate di prodotto, intervento che sostanzialmente ricalca la normativa sopra illustrata per gli altri formaggi. La durata dei contrat<sup>ti</sup>, però è stabilita in 60 giorni nel minimo e in 150 giorni nel massimo.

L'intervento pertanto si è concluso nel corso dell'anno 1984 con la stipulazione di 110 contratti per q.li 110.000 di prodotto ammassato e con l'emissione di provvedimenti per il pa<sup>pa</sup> gamento dell'aiuto nella misura di ECU 2,28 pari a £ 3.264,96 per tonnellata/giorno, nell'importo complessivo di £ 700.258.361 erogato al 31.12.1984, relativamente a tonnellate 6.932,123 di prodotto ammassato.

Ammasso privato del burro

Il ricorrente andamento dei prezzi di mercato del burro nazionale nel periodo primaverile, con ristagno su basse quota<sup>qua</sup> zioni, ha indotto gli operatori del comparto a ricorrere all'am<sup>am</sup>masso privato del prodotto stipulando i relativi contratti con



l'AIMA, in applicazione della normativa vigente.

Nel corso dell'anno 1984 sono stati corrisposti aiuti per £ 400.978.875 su q.li 17.185 di burro oggetto di 24 contratti di ammasso privato campagna 1982/83.

## 2) Ammassi pubblici

### Formaggio Pecorino Romano

è stato trattato nella parte A) Interventi Nazionali.

### Burro

E' stato già accennato, come a causa della produzione lattiera italiana deficiataria rispetto ai fabbisogni, gli interventi pubblici sul burro nazionali siano di modesta entità.

Tuttavia la crisi del burro nazionale giustifica, con cadenza ciclica, l'intervento dell'AIMA e cioè in concomitanza con la diminuzione dei consumi di burro tipica del periodo stagionale più caldo; nel 1984 sono entrati all'ammasso 6.500 quintali di burro, tutt'ora detenuti nei magazzini dell'intervento.

Per tale operazione l'AIMA ha pagato ai conferenti l'importo corrispondente al prezzo d'intervento per la quantità ammassata e cioè £ 3.181.672.135==.

E' stato inoltre commercializzato per l'anno 1984 un quantitativo pari a q.li 12.100 per un importo di £ 1.890.273.960 (al netto IVA).

### Latte scremato in polvere

Da differenti motivazioni trae origine l'entrata in ammasso del latte in polvere, determinata da cessioni di prodotto pro

veniente da magazzini di intervento esteri e trasferiti in Italia a valore zero con oneri di trasporto a carico del FECCA.

In quest'ultimo caso non è l'eccesso di offerta in Italia a determinare l'entrata in ammasso, ma la mancanza assoluta di polvere di latte prodotta in Italia, pur indispensabile per la fabbricazione di alimenti per animali, ad indurre la CEE a trasferire il prodotto, già ammassato in altri paesi CEE in aree geografiche di utilizzo che ne sono sprovviste.

Tali trasferimenti all'ammasso italiano, non essendo determinati da crisi produttive, non producono effetti sconvolgenti, anzi vengono sollecitati dall'AIMA e dagli operatori italiani per gli indiscussi vantaggi economici che arrecano all'economia italiana in quanto consentono al settore mangimistico e zootecnico di disporre di mangimi a più basso costo trattandosi di prodotto disponibile in Italia non gravato di oneri di trasporto.

Nel corso del 1984 sono stati trasferiti in Italia, a valore zero, ton. 50.000 di latte scremato in polvere da magazzini di intervento tedeschi e destinato all'alimentazione di suini, pollame e giovani vitelli; l'AIMA ha provveduto a vendere agli operatori zootecnici italiani nel corso dello stesso anno tutto il quantitativo suddetto.

La cessione è avvenuta mediante aggiudicazione delle offerte presentate all'AIMA secondo modalità stabilite dalla CEE, la quale peraltro fissa gli stessi prezzi minimi di aggiudicazione.

Lo stato membro italiano resta nuovamente senza scorte di latte scremato in polvere, per cui la necessità degli operatori di approvvigionarsi all'estero.

Stante l'incomprimibilità di certe operazioni burocratiche

(aste, autorizzazioni varie di diversi Ministeri ecc.) occorre, per evitare soluzioni di continuità delle scorte in Italia, che la CEE assegni i vari stock di polvere di latte prima che questa venga esaurita; in altri termini la CEE dovrebbe disporre il trasferimento di latte scremato in polvere in Italia con cadenza periodica.

Ciò, in altre parole, dovrebbe consentire che al momento in cui stanno per esaurirsi le scorte di uno stock assegnato al nostro Paese, siano prese in sede comunitaria le opportune decisioni per la realizzazione di un successivo e congruo trasferimento di latte scremato in polvere.

In questo modo si avrebbe la certezza della costante possibilità di rifornimento, certezza che costituisce un indispensabile elemento che frena o addirittura impedisce l'insorgere di qualsiasi manovra speculativa.

#### C) MISURE COMUNITARIE A CARATTERE SOCIALE

- 1) - Burro a prezzo ridotto alle collettività senza scopo di lucro:  
- " " " " Forze Armate e corpi assimilati dello Stato.

Con Regg. CEE 2191/81 e 2192/81, la Commissione CEE ha istituito la possibilità di approvvigionamento di burro a prezzo ridotto sia alle collettività senza scopo di lucro che alle forze armate.

Tale misura riprende una precedente normativa CEE che prevedeva l'acquisto diretto presso i magazzini d'intervento estero

da parte delle collettività stesse e che aveva creato serie difficoltà applicative in Italia per l'oggettiva difficoltà di approvvigionamento all'estero.

Ora tale possibilità viene trasferita al burro di mercato facilitando enormemente le operazioni di approvvigionamento in Italia.

Ovviamente i regolamenti comunitari di applicazione hanno facilitato indirettamente l'Italia essendo prioritaria preoccupazione del legislatore comunitario la considerazione che un eccesso di burro sul libero mercato sarebbe inevitabilmente finito all'intervento pubblico con gravosi oneri finanziari a carico del Feoga.

A tal fine la normativa CEE ha previsto che quelle istituzioni e collettività che finora hanno beneficiato dell'acquisto a prezzo ridotto del burro di ammasso pubblico, possano approvvigionarsi direttamente sul mercato interno, usufruendo seppur in via indiretta di un aiuto, dato che un burrificio autorizzato dal Ministero dell'Agricoltura può cedere alle collettività richiedenti burro già scontato dell'aiuto CEE.

La meccanica dell'operazione è semplice; l'istituzione rivolge domanda di acquisto all'AIMA, per il tramite dell'organo di controllo indicando oltre al quantitativo di burro il burrificio presso il quale intende ritirarlo. Verificata la congruità dei dati esposti in domande, l'AIMA rilascerà un buono per l'acquisto e la presa in consegna che permetterà all'istituzione di procedere al ritiro del prodotto.

Sarà la ditta fornitrice ad avvenuta estinzione del buono di consegna del prodotto a richiedere all'AIMA la liquidazione dell'aiuto CEE sul quantitativo di burro ceduto.

Merito della normativa CEE è quella di aver sganciato l'istituzione da laboriose procedure amministrative e di averle gravate su strutture commerciali (burrifici) più pronte a sopportarle.

I risultati ottenuti nel corso dell'anno 1984 all'applicazione della normativa CEE in Italia sono stati i seguenti:

- collettività: rilasciati buoni per circa q.li 9.500 di burro e liquidati aiuti CEE per un importo di £ 2.315.000.000==
- forze armate: rilasciati buoni per q.li 8.320 circa di burro e liquidati aiuti CEE per un importo di £ 2.274.000.000==.

Si tratta di risultati incoraggianti che sono dovuti, giova ripeterlo, alle semplicità e praticità delle procedure previste che consentono al destinatario di approvvigionarsi concretamente a prezzi convenienti di un prodotto eccedentario nell'area comunitaria.

## 2) Distribuzione di prodotti lattiero-caseari agli alunni delle scuole.

Fra le misure poste in essere dalla CEE per frenare la produzione lattiera eccedentaria e nel contempo favorire lo smaltimento del latte e dei prodotti derivati, una delle più rilevanti sotto il profilo economico-sociale è quella relativa alla distribuzione di latte e formaggi agli alunni a prezzo ridotto.

Ove si consideri che in Italia il consumo di latte è il <sup>più</sup> basso dei Paesi della CEE è evidente l'importanza di tale misura che tende a modificare le abitudini alimentari dei giovani in un'età particolarmente ricettiva.

Altro fattore di evidente importanza è che il finanziamento

di tale misura è sostenuto per i due terzi con i fondi prelevati dal prelievo di corresponsabilità. Inoltre i contributi CEE consentono ai Comuni di ottenere il rimborso di una parte considerevole della spesa che comunque sostengono per l'acquisto dei formaggi e del latte distribuito alle mense già operanti.

Le misure comunitarie (Reg. CEE 1080/77) prevedono di fatto la concessione di un contributo fisso, (che copre circa la metà del prezzo di acquisto) alle Amministrazioni Comunali in misura dei quantitativi di latte e prodotti derivati, distribuiti agli alunni delle scuole sia a mensa che fuori mensa.

Tuttavia la complessità delle procedure amministrative previste dai regolamenti comunitari, ha indotto recentemente la CEE a varare nuove disposizioni che ricalcano sostanzialmente quelle previste per il burro ceduto alle collettività senza scopo di lucro.

Poichè è lecito attendersi una più ampia diffusione delle nuove misure che vengono estese non solo ai Comuni ma alle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, l'ADMA ha inteso dotarsi dell'elaboratore elettronico per razionalizzare le operazioni contabili e amministrative.

Nel corso dell'anno 1984 sono stati erogati contributi CEE ai Comuni, Istituti scolastici o fornitori autorizzati ai sensi dell'art. 5 del Reg. 2167 (prezzo scontato dell'aiuto) per circa £ 7.600.000.000.===

Inoltre sono stati emessi n. 1.066 buoni per l'anno 83/84 e 700 per l'anno 84/85 per il ritiro di prodotti lattiero-caseari da distribuire agli allievi delle scuole.

L'installazione dell'elaboratore ha consentito di effettuare sollecitamente i pagamenti, fissati dalla CEE in 60 giorni ed

utilizzare più proficuamente il personale per smaltire l'arretrato.

Le nuove modalità di cessione del latte agli alunni delle scuole hanno notevolmente semplificato il meccanismo amministrativo, talchè si sono conseguiti risultati apprezzabili, destinati ad essere ulteriormente allargati grazie alle nuove procedure che la CEE è intenzionata ad apportare al regolamento.

Inoltre la tempestività dei pagamenti effettuati dall'AIMA nei limiti di 60 giorni previsti dalla CEE e l'informazione delle misure date dall'Azienda hanno costituito e costituiscono il miglior incentivo alla maggiore diffusione delle misure.

### 3) Programmi di corresponsabilità

Nella prefazione della parte "applicazione dei regolamenti comunitari "B" è stata fatta menzione del prelievo o tasso di corresponsabilità quale strumento posto in essere dalla CEE per frenare la produzione lattiera.

Con apposito regolamento (N.1079/77) del Consiglio, la Comunità ha determinato l'ammontare generico e le modalità di esazione della tassa suddetta, destinata a gravare sull'intera produzione lattiera (escluse le zone di montagna).

Lo stesso regolamento auspica misure specifiche idonee, seppur limitate nel tempo, ad incrementare il consumo dei prodotti lattiero-caseari sul mercato comunitario e mondiale, a ricercare nuovi prodotti derivati dal latte e ad ampliare quelli esistenti nonchè a migliorare la produzione lattiero-casearia della CEE.

A seguito di tali indicazioni del Consiglio, la commissione CEE con scadenza annuale ed a decorrere dalla campagna lattiera 78/79 ha approvato specifici regolamenti, sulla base dei quali le organizzazioni lattiero-casearie italiane e le associazioni degli allevatori presentano all'approvazione della CEE per il tramite dell'AIMA i propri programmi finalizzati e svolgono le azioni secondo le modalità stabilite dalle normative comunitarie.

La tassa sul latte, almeno nelle intenzioni assolve due esigenze fondamentali della produzione lattiera comunitaria: ridurre la produzione lattiera ed incrementare i consumi per evitare l'accumularsi di onerose scorte d'intervento.

Nel corso dell'anno 1984 l'AIMA ha provveduto ad inviare alla CEE con il proprio parere i programmi italiani relativi alla campagna lattiera 83/84 e a liquidare i contributi in acconto o a saldo per quei programmi che sono stati portati a compimento:

a) Programmi promozionali e pubblicitari	£	6.036.918.515
b) Programmi di ricerca di prodotti lattiero-caseari nuovi e migliorati	"	106.612.600
c) Programmi commerciali all'esterno della Comunità	"	927.702.165
d) Miglioramento della qualità del latte	"	6.545.937.690
e) Distribuzione di latte gratuito agli allievi delle scuole	"	4.291.200.000

Come già preannunciato nella precedente relazione, nel 1984 è stato dato corso all'attuazione del Reg. CEE 701/83 (lettera e) mediante distribuzione gratuita di n. 21.782.740 ra



zioni di latte intero da 200 cc. ai bambini delle scuole residenti in alcuni comuni della Campania e Basilicata colpiti dal sisma.

La distribuzione, sostenuta da appropriate azioni promozionali volte ad incrementare il consumo del latte ha riscosso una notevole partecipazione ed interesse, talchè la CEE ha finanziato un analogo intervento per il 1985 stanziando lire £ 5.728.000.000==.

#### 4) Piccoli produttori di latte

Derivante dal prelievo di corresponsabilità, la CEE anche per l'anno 1984 ha destinato un contributo da erogare ai piccoli produttori di latte che abbiano pagato il prelievo di corresponsabilità.

Tale fatto costituisce la riprova logica di come talvolta risulti contraddittoria la politica comunitaria: si tassano gli allevatori italiani che non producono eccedenze lattiero-casearie e successivamente, constatato l'enorme plafond derivante dal prelievo, si restituisce parte delle somme agli allevatori che hanno precedentemente pagato la tassa, quando sarebbe stato quanto meno più logico esonerarli in tutto o in parte dal prelievo.

Le procedure amministrative di pagamento degli aiuti sono in verità assai semplici anche se occorre precisare che la fase istruttoria demandata agli Ispettorati Provinciali Agricoltura comporta una mole di lavoro non indifferente dato che si tratta di verificare l'idoneità degli allevatori che possiedono da 5 a 20 vacche a beneficiare del contributo CEE a mezzi di sopraluo-

ghi sul posto.

Le domande degli allevatori presentate direttamente agli Organi Regionali vengono riassunte in appositi elenchi redatti dagli stessi Ispettorati Provinciali Agricoltura e inviati all'AIMA. L'organismo d'intervento avvalendosi di apposita convenzione con la Banca Nazionale del Lavoro provvede al pagamento degli aiuti previo calcolo dell'incidenza dell'aiuto per vacca.

Nella campagna lattiera 83/84 l'AIMA ha erogato contributi CEE per un totale di £ 18.384.136.130 per n. 49.055 allevatori pari n. 552.242 vacche da latte.